

CCLXXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	17813	Proposta di legge (<i>Relazione della IV Commissione sulla presa in considerazione</i>):	
Disegni di legge:		Consiglio regionale della Sardegna: Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità. (1458)	17815
(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	17813	PRESIDENTE	17815
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	17848	BELOTTI, Relatore	17815
(<i>Presentazione</i>)	17833	CORTESE, Sottosegretario di Stato per le finanze	17816
(<i>Ritiro</i>)	17814	Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori (<i>Nomina di Commissari</i>)	17848
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	17848
Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).	17816		
PRESIDENTE	17816		
MERIZZI	17817		
DEGLI OCCHI	17820		
ASSENNATO	17827		
PELLA	17834		
CAVALIERE STEFANO	17842		
SCIAUDONE	17845		
Proposte di legge:			
(<i>Annunzio</i>)	17814		
(<i>Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa</i>)	17813		
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):			
PRESIDENTE	17814		
CAPPUGI	17814		
PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	17814		

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Martinelli e Marzotto.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la VII

Commissione permanente (Lavori pubblici) ha approvato i seguenti provvedimenti:

MARTINO GAETANO: « Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289 (360) (*Con modificazioni*);

FALETTI ed altri: « Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici (1212) (*Con modificazioni*);

« Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1507);

« Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1508);

ALESSANDRINI: « Norme sulla classifica delle strade statali » (1398).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Informo che sono state presentate proposte di legge dai deputati:

NATOLI ALDO, LIZZADRI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, D'ONOFRIO, CIANCA, TURCHI e BERLINGUER: « Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare » (1581);

ZACCAGNINI e REPOSSI: « Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia » (1582);

LIZZADRI, ALICATA, MARANGONE VITTORIO e BERNIERI: « Provvidenze a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori » (1583).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Ritiro di un disegno di legge.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per il ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare il decreto del Presidente della Repubblica che autorizza il ritiro dalle Camere del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche ».

PRESIDENTE. Do atto del ritiro di questo disegno di legge, che sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Pastore:

« Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare al personale delle commissioni mediche pensioni di guerra » (1177).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CAPPUGI. La proposta di legge riflette la questione della estensione della indennità di profilassi antitubercolare al personale sanitario amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo, e al personale salariato delle commissioni mediche delle pensioni di guerra, nonché al personale sanitario, amministrativo e subalterno, in servizio presso gli ospedali militari che hanno i reparti sanatoriali situati nel complesso ospedaliero.

Come è noto, in base alla legge 9 aprile 1953, n. 310, è concessa l'indennità di cui sopra al personale addetto alle istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato. Quindi la proposta di legge non mira a istituire una nuova indennità, bensì all'estensione della medesima al personale dello Stato che esplica la propria attività in condizioni di grave rischio per la salute propria e dei familiari.

Ritengo superfluo soffermarmi sui motivi sociali che stanno alla base del contenuto del provvedimento, il quale mira a sanare una sperequazione attualmente esistente tra categorie di dipendenti statali che, esposti al medesimo rischio, non fruiscono dello stesso beneficio. Prego pertanto la Camera di voler prendere in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non si oppone alla presa in

considerazione. Ricordi però l'onorevole Cappugi che i proponenti hanno dimenticato di indicare, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, come far fronte alla spesa derivante da questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Relazione della IV Commissione sulla presa in considerazione della proposta di legge del Consiglio regionale della Sardegna: Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità. (1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della IV Commissione sulla presa in considerazione della proposta di legge del consiglio regionale della Sardegna: « Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità » (1458).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BELOTTI, *Relatore*. L'articolo 121 della Costituzione stabilisce che i consigli regionali possono fare proposte di legge alle Camere. L'articolo 51 dello statuto speciale per la Sardegna prevede analoga facoltà per tutti quei problemi di fondo che trascendono le possibilità economiche dell'isola, ma che non possono essere trascurati da chi tenda realmente a quella rinascita economica e sociale della Sardegna, solennemente consacrata nello spirito e nella lettera (articolo 13) dello statuto sardo.

Al dettato costituzionale si richiama il consiglio regionale della Sardegna nel presentare la proposta di legge nazionale in esame, approvata dal consiglio stesso all'unanimità. Si tratta, in sostanza, di un complesso di provvidenze eccezionali a carico dell'erario dello Stato, per lenire le conseguenze angosciose di un evento eccezionalmente grave: della siccità abbattutasi sull'isola nel 1954, senza precedenti paragonabili, se non risalendo a più di 40 anni addietro, al 1913.

La siccità, onorevoli colleghi, ha il triste privilegio di essere una sciagura silenziosa: tuttavia, l'arsura del 1954 ha colpito l'isola più di un terremoto o di una alluvione.

Può essere osservato, in via pregiudiziale ed in linea di principio, che la siccità, come la

grandine ed altre calamità del genere, costituisce un rischio normale dell'attività agricola; ed inoltre che qualunque intervento diretto dello Stato, a carico del proprio bilancio, che venisse a concretarsi, in definitiva, come un risarcimento del danno, urterebbe contro i principî generali in vigore. Inoltre, non può essere sottaciuto che lo statuto sardo (articolo 3, lettera d) attribuisce alla regione una competenza primaria, ossia legislativa, in materia di agricoltura e foreste. Altra norma legislativa in vigore (il decreto presidenziale 19 maggio 1950, n. 32), delega all'amministrazione regionale tutte (nessuna esclusa) le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dunque, onorevoli colleghi, dobbiamo essere di contrario avviso alla presa in considerazione della proposta di legge? Assolutamente no. L'entità dei danni verificatisi nell'isola è di proporzioni e di estensione tali da rendere praticamente impossibile al bilancio regionale di sostenere per intero l'onere relativo ai necessari interventi. Basta pensare che il reddito agricolo, in Sardegna, rappresenta oltre il 70 per cento del reddito regionale; che la stima dei danni complessivi, condotta attraverso gli ispettorati agrari, supera i 20 miliardi, che le scorte finanziarie delle aziende agricole sono state esaurite nel tentativo di salvare il bestiame, cioè il capitale, assorbendo pressoché totalmente e per anni il risparmio locale, già per sua natura lento a formarsi. La relazione illustrativa della proposta di legge enuncia per sommi capi i danni ingenti prodotti dalla siccità nell'isola. Due milioni e mezzo di ovini (il 25 per cento di tutto il patrimonio ovino nazionale); circa 500 mila caprini, 200 mila bovini e oltre 100 mila suini: un patrimonio zootecnico, il cui reddito rappresenta oltre il 50 per cento di tutta la produzione agricola della Sardegna, è stato gravemente colpito.

Se si tien conto che il 98 per cento della superficie agraria e forestale è a coltura asciutta, si può facilmente constatare come la siccità abbia impedito la coltivazione di molte leguminose a semina autunnale e abbia pregiudicato il normale periodo delle semine autunnali, compresa quella del grano, e abbia leso gli olivi e le viti. Il popolo americano, con quella generosità che lo distingue, ha, sì, inviato gratuitamente 150 mila quintali di mangimi, ma tale generoso concorso ha rappresentato soltanto il 10 per cento del fabbisogno alimentare del bestiame dell'isola, per il quadrimestre settembre-dicembre 1954. Tutta la restante spesa, come si ricava dalla

relazione del consigliere regionale Campus, cioè il 90 per cento, è stata sopportata dagli allevatori e dagli agricoltori sardi.

Discuteremo, naturalmente, onorevoli colleghi, a suo tempo, come è nostro dovere, circa i limiti e le forme dell'intervento statale per realizzare le provvidenze eccezionali previste dalla proposta di legge; ma ben lieti fin d'ora di dare, come, penso, la Camera farà, il nostro pieno assenso alla presa in considerazione della proposta di legge.

Un diffuso settimanale politico, in un articolo pubblicato in questi giorni, a firma Salvatore Cambosu, sull'arsura sarda dello scorso anno, richiama in un quadro pieno di *pathos* l'usanza, ancora in onore in talune contrade dell'isola, secondo la quale il pastore colpito dalla sventura viene soccorso con l'offerta di un capo di bestiame da tutti gli altri pastori, usanza che risale ai tempi biblici. « Quale pastore sardo — commenta il Cambosu — potrebbe recare oggi *sa ponidura*, ossia il soccorso della patriarcale pratica di solidarietà, al suo vicino, se la siccità li ha ridotti tutti quanti nella necessità di chiederlo? ». Ed ancora: « Un pastore del Gennargentu diceva alcuni giorni fa che quando uno come lui paga nella cartella esattoriale il contributo per i danni del Polesine (e trovava che era suo stretto dovere il farlo) e quando uno come lui, ieri, senza essere sollecitato, offerse il suo obolo ai danneggiati di Salerno, ha il diritto di dire, e lo diceva con una voce vicina al pianto: — Nessuno ha fatto abbastanza per noi, colpiti a morte. Non c'è né cuore né giustizia, per noi che pure siamo italiani... ».

La Camera ed il Governo diranno, coi fatti, al pastore del Gennargentu: « No, c'è cuore e c'è giustizia anche per voi, fratelli sardi. Sarebbe stolta impresa spendere in repressioni di polizia più di quanto forse non basti alla vostra ascesa sociale ».

Io, lombardo, sono lieto e sono fiero di proporre alla Camera l'auspicata testimonianza di solidarietà in favore dei fratelli sardi. Ma io penso che la solidarietà umana e nazionale invocata nella relazione dei proponenti possa e debba essere considerata anche ai fini di quella valorizzazione nazionale della Sardegna, che rimane uno dei fondamentali problemi della economia italiana.

A me sembra che il cosiddetto « piano Vannoni », il « piano » decennale di lotta contro la disoccupazione in Italia, non possa ignorare detto problema, anche perché il « piano » ravvisa proprio nel settore dell'agricoltura il campo ove lo sforzo maggiore dovrà essere

compiuto. Io penso che la proposta di legge del collega onorevole Fadda, presentata nella passata legislatura, per la sistemazione, in Sardegna, della sovrappopolazione di altre regioni, mediante la valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'isola, dovrebbe essere ripresentata ed esaminata nella serie di provvidenze concrete in cui dovrà essere, gradualmente, tradotto il « piano Vannoni ». La Sardegna è rimasta l'unica riserva di spazio recettivo di cui l'Italia disponga all'interno dei propri confini, al fine di una ordinata redistribuzione della sovrappopolazione di altre regioni.

Mentre la penisola soffre ormai di poco spazio e di troppe braccia, la grande isola soffre di poche braccia e di troppo spazio. Ma bisogna che, anzitutto, le poche braccia operanti non cadano nell'inerzia, vinte dall'inedia e dalla disperazione.

Andando incontro alla disastrosa economia agricola sarda, attraverso provvidenze eccezionali, noi non soltanto daremo ai sardi la testimonianza di solidarietà che essi attendono e meritano, ma renderemo un servizio all'Italia.

Anche sotto questo profilo, propongo alla Camera, a nome della Commissione finanze e tesoro, di votare la presa in considerazione della proposta di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. (1432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

È iscritto a parlare l'onorevole Merizzi. Ne ha facoltà.

MERIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà limitato alla discussione delle sanzioni contenute in questo disegno di legge, e più particolarmente ad alcune soltanto di esse, relative al falso giuramento (articolo 6), alla omessa dichiarazione (articolo 31), ai fatti fraudolenti per sottrarre redditi (articolo 32).

Chiederò anche alcuni chiarimenti all'onorevole ministro ed ai relatori, anche perchè io, che non ho l'onore di appartenere alla IV Commissione, ignoro alcune discussioni che si sono svolte nei lavori preparatori della Commissione stessa. Le sanzioni e le comminatorie cui mi riferisco hanno dato luogo a critiche da parte degli studiosi della materia tributaria, che sono rimasti perplessi di fronte ad alcune di queste norme.

Avrei voluto contenere il mio intervento nell'ambito esclusivamente tecnico della materia perchè — come è stato rilevato dal relatore di maggioranza — tutti dovremmo essere d'accordo su questo punto, e cioè di studiare quelle norme che impediscono o almeno limitano le evasioni fiscali. Ma, purtroppo, da alcuni settori della Camera sono state mosse affermazioni insinuanti nei riguardi del partito che io rappresento, per cui è opportuno che io esca dall'ambito puramente tecnico e confuti queste affermazioni fatte da oratori del movimento sociale italiano e del partito nazionale monarchico.

Ho trascritto una affermazione dell'onorevole Roberti, che è stata raccolta dagli stenografi: « Per la prima volta i socialisti, contrariamente alla tradizione, sostengono un progetto che inasprisce la pressione fiscale ». Mi permetto di fare osservare all'onorevole Roberti e alla sua parte che non è la prima volta che i socialisti appoggiano un progetto di inasprimento della pressione fiscale. Tutte le volte che abbiamo chiesto in Parlamento miglioramenti economici per i dipendenti dello Stato e i pensionati, siamo stati accusati di demagogia e ci è stato detto che era troppo facile per noi chiedere degli aumenti quando non facevamo parte del Governo mentre il bilancio non versava in floride condizioni. A tali accuse noi abbiamo risposto indicando i mezzi per sanare le finanze dello Stato. Tali mezzi sono rappresentati innanzitutto dalla diminuzione delle spese militari e in secondo luogo dalla chiusura delle falle per le evasioni fiscali.

Nè si dimentichi che anche nella nostra attività amministrativa abbiamo sempre sostenuto la necessità di diminuire, sì, le imposte di consumo, inasprendo però l'imposta di famiglia.

Il partito socialista ha chiesto inasprimenti fiscali quando questi dovevano colpire la ricchezza; ha chiesto invece un alleggerimento fiscale per la povera gente, particolarmente per gli operai e gli artigiani.

È facile dire che il nostro comportamento in relazione a questa legge ha un suo motivo politico, quello della propaganda. Io credo che sarà più facile la propaganda a quei colleghi che potranno dire al loro elettorato di essersi opposti all'inasprimento fiscale, anzichè al partito socialista, al quale sarà più difficile fare presente la posizione assunta, che è determinata e dettata da considerazioni di ordine civico e nazionale.

✕ Ieri notte, poi, l'onorevole Marzano ha fatto questa insinuazione: che l'appoggio che noi diamo a questa legge corrisponde ad un regalo di nozze che ci fa la democrazia cristiana....

TOZZI CONDIVI. Seconde nozze, però! (Si ride).

MERIZZI. ✕ ... e che quest'appoggio è un ricatto che noi facciamo alla democrazia cristiana per addivenire a nozze. Onorevoli colleghi, le pubblicazioni matrimoniali non sono ancora state fatte, ma io non ignoro che vi è un settore della Camera il quale continua ad avanzare istanze per addivenire a nozze con la democrazia cristiana; che, fortunatamente per noi, sono sempre state respinte.

AMATUCCI. Ma v'è anche chi chiede la restituzione dei doni di fidanzamento.

MERIZZI. Passiamo sopra questi pettegolezzi e ritorniamo nel campo tecnico della legge. Noi riteniamo che le sanzioni che sono contemplate dal disegno di legge siano inadeguate. L'onorevole Colitto teme che l'inasprimento delle norme repressive comprometta l'applicazione delle sanzioni stesse, ritenendo che la magistratura domani, di fronte alla gravità delle sanzioni, non le applicherà. Io faccio invece un diverso ragionamento e penso che la mitezza delle sanzioni possa rendere essa inoperante la legge, perchè i contribuenti hanno tutto l'interesse di rischiare le sanzioni, tenui e sinanche di non sicura applicazione. Se le norme imperative non hanno un loro mordente, una loro forza intimidatrice, qualsiasi legge diventa inoperante, e le sanzioni non hanno valore di monito per i malintenzionati.

Entrando ora nel merito del disegno di legge, ne prenderò in considerazione soltanto tre articoli, per il fatto che già altri colleghi del gruppo hanno esaurientemente esposto il nostro punto di vista sulla materia.

All'articolo 6 è detto che « L'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici ». Che cosa sono questi fatti specifici ? Il giuramento deve riguardare fatti particolari, fatti singoli, oppure deve contemplare dei fatti generali riguardanti una attività nel suo complesso ? Facciamo il caso di un professionista il quale non ha denunciato tra le altre sue attività quella di mediatore. Il giuramento deve essere deferito in questo modo: giuro, e giurando affermo di non aver esplicate nell'anno precedente l'attività di mediatore ? O invece deve essere più specifico e deve dire: giuro e giurando affermo di non aver fatto da mediatore nel contratto tra Tizio e Sempronio ?

Perché ella, onorevole ministro, comprende che, se dovesse essere esteso il giuramento ad una quantità di fatti specifici, difficoltosissimo sarebbe da parte dell'organo giudicante il fissare una quantità di questi casi, perché non avrebbe la possibilità, non avrebbe la materia, gli elementi per farlo.

Mi soffermo poi su una osservazione che è giustissima e che mi trova consenziente. Perché è stato limitato il giuramento ? Perché è stato ammesso il giuramento suppletivo mentre non sono contemplati né il giuramento decisorio né quello estimatorio ?

Onorevoli colleghi, a mio giudizio vi erano tutti i presupposti e tutte le condizioni perché il giuramento contemplato dal codice civile fosse introdotto nella legge tributaria. Un solo caso non potrebbe essere ammesso in tale legge, ed è il riferimento del giuramento decisorio alla controparte: non può certo il contribuente, cui è stato deferito il giuramento decisorio, riferirlo all'amministrazione finanziaria. Ma, ripeto, tutti gli altri elementi, e condizioni, tutti gli altri presupposti, tutti i soggetti esistono anche nello svolgimento del giudizio tributario. Vi sono le due parti: il contribuente e l'amministrazione finanziaria; vi è l'organo giudicante il quale, come giustamente è stato osservato, non è un organo dell'amministrazione finanziaria, ma un organo autonomo a sè stante. Il giuramento decisorio, quindi, poteva essere considerato, doveva essere introdotto dalla legge civile nella legge finanziaria. Esso avrebbe abbreviato tutte quelle fasi del giudizio contenzioso che tutti conveniamo sia opportuno limitare, sostituire con la giurisdizione ordinaria.

Perché non è stato ammesso il giuramento estimatorio ? Esso avrebbe avuto un grande pregio, quello di interrompere lunghe discussioni, di eliminare tutti i successivi gradi di giurisdizione in sede amministrativa e in

sede giudiziaria. Si tratta di un giuramento il quale esiste in giurisdizioni finanziarie straniere e che avrebbe posto il contribuente di fronte alla sua coscienza e di fronte alla sua dignità, permettendogli di rispondere e di troncare tutte le lungaggini che si protraggono per anni in danno del contribuente stesso e della amministrazione finanziaria. Quanto sarebbe stato più facile deferire, il giuramento estimatorio al contribuente ! « Giuro e giurando affermo che il mio reddito non è superiore a tanto ». Questo, signori, avrebbe troncato le lungaggini e, nello stesso tempo, avrebbe questo costituito per il fisco la soluzione d'una quantità di problemi e d'una quantità di lungaggini, di spese e di perdite di interessi per il fisco stesso.

E queste considerazioni hanno una grande importanza anche sotto l'aspetto giuridico. Il giuramento infatti è un istituto del nostro ordinamento civile; poteva essere trapiantato e doveva essere trapiantato nel sistema tributario, ma nella sua intierezza, nella sua organicità; e vi era ragione di introdurlo completo, come è considerato nel codice civile, giacché attualmente dalla giurisdizione finanziaria si può passare a quella ordinaria, perché noi abbiamo intenzione, e il Parlamento stesso, in tutti i suoi settori, ha intenzione di sopprimere le commissioni amministrative per sostituirle con i tribunali ordinari, per quanto costituendi in sezione speciale.

E allora, dal momento che si ha questa intenzione di sostituire le commissioni amministrative con gli organi dell'autorità giudiziaria, per quanto specializzati, perché non si è introdotto nel suo insieme, nella sua organicità, questo istituto del giuramento ? Allora avrebbero avuto efficacia il penultimo e l'ultimo capoverso dell'articolo 6, secondo cui chiunque giuri il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del codice penale. Allora, se il giuramento fosse stato non semplicemente un giuramento suppletorio, ma il giuramento estimatorio, sarebbe stato possibile a chiunque, al contribuente o al cittadino, di denunciare colui che avesse ritenuto aver prestato giuramento falso all'autorità giudiziaria, giacché, trattandosi di un reato perseguibile d'ufficio, ogni cittadino avrebbe avuto il diritto di denunciare colui che avesse ritenuto aver prestato giuramento falso, quando naturalmente fosse stato grande il distacco tra la somma giurata e la situazione reale del reddito di quel contribuente.

Ma quando un contribuente onesto, il quale è intenzionato a denunciare colui che

ritiene aver dichiarato il falso, si trova di fronte semplicemente a dei giuramenti che riguardano fatti specifici, fatti particolari, come è possibile che egli si prenda la briga di fare delle denunce di falsa testimonianza, una volta che quel falso giuramento riguarda dei fatti che per sé non esprimono niente e possono non avere giuocato sull'accertamento del reddito globale della persona che ha prestato il giuramento?

Io ritengo, onorevole ministro, che quelli che dall'altra parte affermano che il giuramento allo stato delle cose non avrà una pratica attuazione siano nel vero. Però osservo che se il giuramento fosse stato introdotto così come è contemplato nel nostro codice civile, l'applicazione del giuramento avrebbe avuto i suoi benefici effetti.

E passo ad un altro articolo della legge, all'articolo 31. Si legge all'articolo 31: « Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila ».

Quindi, non per chi ha fatto una infedele dichiarazione. Colui che ha presentato una dichiarazione qualsiasi, di un solo cespite di reddito, mentre per esempio può avere quattro fonti di reddito, ma ne ha denunciato una sola, non è colpito ai sensi dell'articolo 31 della legge.

Il contribuente disonesto può denunciare un solo reddito, il minore dei suoi redditi e l'articolo 31 non gli commina alcuna sanzione. Si dirà: vi è l'articolo 32 della legge. Questo articolo però non contempla questo caso di infedeltà. L'articolo 32 dice, infatti: « È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 600 mila chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività » ecc.

Quindi, non può riguardare il privato, la ditta individuale, che denuncia infedelmente i propri redditi. Il numero 2 dello stesso articolo 32 contempla « chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero uno, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti ».

Anche questo non è applicabile a colui che fa una dichiarazione infedele di redditi od omette la dichiarazione di altre fonti di reddito.

Il numero 3, sempre dell'articolo 32, contempla « chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realtà ».

Nemmeno questo numero può riguardare la dichiarazione infedele. Così dicasi del numero 4 dell'articolo 32.

Mi è stato osservato dal relatore della Commissione che nel caso di denuncia infedele di molto inferiore ai propri redditi, va applicato il numero 4 dell'articolo 32.

Questo comma dell'articolo contempla: « chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette ».

È un fatto fraudolento quello di nascondere il proprio reddito, di diminuirlo, di sottrarre una fonte del reddito? Io non ritengo che sia un caso di frode per il fatto semplicissimo che gli atti fraudolenti devono essere atti e fatti commissivi e non omissivi. Laddove la legge parla di frode, vuole che vi siano degli artifici, quindi degli atti commissivi di esecuzione, non di semplice omissione.

Quindi, colui che per esempio, avesse un reddito di 20 milioni, ma denuncia semplicemente un reddito di 500 mila lire, non può essere punito a sensi dell'articolo 31 in quanto che egli ha fatto una dichiarazione; non può però essere punito nemmeno a sensi dell'articolo 32, poiché la fattispecie non è contemplata nei quattro numeri dell'articolo 32.

E allora, onorevole ministro, per costoro non vi è che una cosa: la soprattassa. E le sembra che sia molto la soprattassa? Che differenza c'è fra colui che evade il dazio doganale, che non paga il tributo per l'importazione di merci sottoposte a dogana o di merci del monopolio dello Stato, e colui che evade a un'imposta che è dovuta per ricchezza mobile o per complementare o per l'imposta generale sull'entrata? Se io dovessi considerare sotto un aspetto umanitario ed anche giuridico, ed anche sotto un aspetto equitativo, il contribuente il quale nasconde il proprio reddito e froda in tal modo delle somme ingenti all'erario, e colui il quale, invece, sottrae all'erario quanto dovrebbe versare per dazio doganale, io preferirei di gran lunga il contrabbandiere! Quest'ultimo ha delle attenuanti che non ha, invece, colui che si sottrae all'obbligo del pagamento delle tasse e delle imposte. Anche sotto l'aspetto equitativo, colui che contrabbanda e trasporta una briccola di tabacco al di qua del confine, sfida almeno le pattuglie delle guardie di finanza, sfida le slavine, corre l'alea di perdere la merce che ha acquistato. Ma quale rischio corre colui che sottace il proprio reddito ed evade al fisco per forti somme? Corre soltanto il rischio di una pena pecuniaria che va dalle 30 alle 300 mila lire! Ed ella sa, onorevole

ministro, che l'autorità giudiziaria, di solito, applica il minimo della pena.

Ed ecco come è configurata questa disposizione di legge: fino a 6 milioni di redditi omessi, si applica una semplice contravvenzione (poichè è comminata in tal caso l'ammenda) da 30 a 300 mila lire. Eppure, ammettendo un'imposta complessiva del 20 per cento su 6 milioni, si tratterebbe di ben 1.200.000 lire sottratte al fisco! Ma, se, un contrabbandiere trasporta al di qua del confine 15 chilogrammi di merce, non è soggetto all'ammenda da 30 a 300 mila lire, bensì ad una pena pecuniaria di 600 mila lire, oltre al dazio evaso e alla imposta generale sull'entrata. Ma le 600 mila lire il contravbandiere generalmente non le può pagare, perchè, se svolge quella rischiosa attività, lo fa proprio per necessità di vita. Colui invece che dovrebbe essere condannato, secondo questa legge, a una ammenda da 30 a 300 mila lire ha certamente la possibilità di disporre di una somma siffatta: con un reddito simile, l'ammenda diventa una cosa irrisoria, per la quale vale la pena di correre il rischio. E poi, perchè soltanto ammenda, mentre per il contrabbandiere vi è la multa e la reclusione, tanto più che la multa si traduce in questi casi in mesi ed anni di reclusione, quando l'interessato non ha la possibilità di effettuare il pagamento?

Perchè dunque tanta differenza di trattamento? Non sono evasori entrambi, colui che ha trasportato della merce soggetta a dogana od a monopolio e colui che viola questa legge tributaria? Abbiamo ragione noi di affermare che le sanzioni sono troppo lievi ed inoperante la legge perchè l'evasore avrà tutto l'interesse a correre il rischio. Qualcuno ha detto che si tratta di sanzioni troppo gravose: ma non piangiamo su questi signori che hanno abbondantissima possibilità di pagare. Troppo benigna è questa legge. E non mi si dica che faccio l'apologia del contrabbando, perchè io mi limito a chiedere un uguale trattamento per due reati altrettanto gravi e altrettanto offensivi della legge dello Stato. Vi deve essere senso di umanità e di giustizia anche nella comminazione delle pene, signor ministro.

Noi approviamo lo spirito informatore di questa legge, ma vorremmo che essa fosse emendata nel senso di perequare la pena a quella comminata per altri reati finanziari, consapevoli come siamo che la giustizia tributaria è fatta anche di comparazione. Noi approveremo la legge, onorevole Tremelloni, perchè riteniamo che qualche cosa con essa si farà, anche se in misura insufficiente alle necessità. Ma se questa legge la avessimo fatta noi, essa

sarebbe ben più severa e le comminatorie sarebbero state più gravi. Noi la approveremo comunque per sentimento civico e di italiani, perchè la legge, in fondo, corrisponde alle esigenze del bilancio, a quelle degli onesti contribuenti e perchè, infine, risponde alla volontà della maggioranza del popolo italiano. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le mie non saranno geremiadi contro questa legge, perchè l'onorevole Geremia, che era indicato a formularle, non ha creduto di formularle, e se ne è astenuto.

VALSECCHI, *Relatore per la maggioranza. Nemo propheta in nomine!*

DEGLI OCCHI. Evidentemente. Ma allora, non essendo Geremia, profeterò io sulle conseguenze di questa legge: certo esprimerò su di essa franchissimamente la mia opinione.

Veramente, dopo le espressioni concitate dell'onorevole Merizzi, sarei tentato di capovolgere la traccia predisposta del mio intervento, ma lo raggiungerò lo stesso anche non capovolgendo l'iter che mi ero proposto e che fermamente manterrò.

Dirò molte cose vere al microfono, di quelle che sono sussurrate anche nel « transatlantico ». Sono fiero, e anche malinconico nella mia fierezza, perchè, se dovessi cedere alle suggestioni, che sono spesso le seduzioni della simpatia, sarei tentato di risparmiar qualche dura espressione all'onorevole ministro, del quale ricordo la solidarietà civile durante anni non dimenticati; e sarei tentato anche dalla simpatia per il relatore di maggioranza, che è stato certamente messo in imbarazzo dal discorso, testè ascoltato, dell'onorevole Merizzi, per le sue comparazioni valligiane e per una impostazione valligiana di diritto penale.

MERIZZI. V'è anche l'onorevole Vanoni!

DEGLI OCCHI. Siamo perfettamente d'accordo: *omne trinum malandrinum*.

Dirò all'onorevole ministro che egli mi è apparso (mi pare di averglielo detto anche in Commissione di giustizia) un Savonarola con pizzo; mentre invece il relatore di maggioranza ha ovattato tutte le ampie dichiarazioni di approvazione alla legge, come vedremo attraverso qualche riferimento che mi propongo di leggere. Il primo, intemerato nella sua coscienza, è inavvicinabile da quelle che possono essere le seduzioni derivanti dalle richieste dell'opposizione; l'onorevole Val-

secchi, invece, è capace di qualche adattamento, secondo, del resto, è nello stile del partito di centro, che nobilmente si adatta.

Parlerò contro i luoghi comuni. Parlerò contro la invettiva pronunciata nei confronti degli evasori: non certo per tessere l'elogio di questi, ma per dire che contro gli evasori si spara a palle; ma, se poi si è evasori, si spara a salve contro se stessi.

È perfettamente inutile che io sottolinei che si deve pagare il tributo, secondo, del resto, un antichissimo insegnamento. Perfettamente inutile dire che io non ho alcuna simpatia per gli evasori, perché di essi non faccio parte. E la prova che non ne faccio parte sta proprio nella franchezza con cui mi esprimerò.

Questa continua denuncia di evasori massivi del fisco (ma sono moltitudine?) mi fa ricordare come anche in questa materia l'Italia sia posseduta dal *cupio dissolvi*. Sul terreno politico gli uni accusano gli altri di essere traditori, disonesti e quant'altro, e l'accusa rimbalza dagli altri agli uni! E questa Italia, proprio per i discorsi che si fanno anche nei due rami del Parlamento, dovrebbe ritenersi un'Italia popolata di sciagurati: sciagurati in linea politica ed anche in linea fiscale. Gli è che non sono affatto convinto, malgrado la drammatizzazione di espressioni drastiche, che l'Italia sia l'eldorado degli evasori: non sono convinto, prima di tutto, perché lo si legge anche nella relazione di maggioranza; non sono convinto, tra l'altro, perché si dice che la legge del 1951 è stata produttiva di effetto. Ma la legge del 1951 era la legge che voleva l'autotassazione; e questa, evidentemente, se deve essere integrativa dell'altra, dovrebbe allargare il concetto dell'autotassazione. La verità è che questa è la legge della... lauta tassazione, che è una cosa enormemente diversa.

Evidentemente la contraddizione è solenne e clamorosa, perché questa legge, integrativa di quella dell'autotassazione, è la legge che mobilita lo spionaggio in tutte le sue forme: nei confronti delle banche come nei confronti delle società, che sono tenute ad indicare financo gli emolumenti di professionisti occasionali, ai quali professionisti (parlo in via di mera ipotesi) potrebbe venire attribuito, sui registri, emolumento maggiore a punirli della causa perduta!

Dunque, onorevoli colleghi, noi ci troviamo in una condizione che suscita sgomento per l'infuriare dei luoghi comuni, mentre la tranquillità della nostra coscienza, nel denunciarli, onorevole Merizzi e onorevoli colleghi del-

l'estrema sinistra, è precisamente dimostrata dal nostro atteggiamento, che potrebbe essere sospettato, se non fosse chiaro, così come è chiarissimo. Cosicché, nell'atto di passare ad esaminare le contraddizioni di questa legge con la legge precedente, di cui si assume questa essere la continuatrice, sarà bene che ricordiamo che nel segreto dell'urna, così come avremmo fatto nella chiarezza dell'appello nominale, abbiamo votato per la pregiudiziale che era stata proposta dall'onorevole De Francesco. non tanto per amore della Costituzione, che io non amo, quanto per il dovere dell'applicazione della legge e soprattutto della Costituzione in quanto sono state scritte.

Ed è evidente che l'articolo 102 della Costituzione voleva una preventiva o almeno contemporanea riforma del contenzioso.

Senonché allo stato attuale del dibattito, respinta la pregiudiziale, mi incombe di denunciare gli errori, oltre le contraddizioni: sono evidenti e sono gravi. Ad esempio, mi domandavo perché questo disegno di legge è così severo di parole all'articolo 7, contro il cosiddetto concordato, che è concordato anche se lo si chiama adesione. La proscrizione ufficiale del concordato mi ha indotto, per fatto di associazione ideale, a pensare all'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, che si fregia di evento che sopraggiunse nel regno sia pur non essendo nel suo statuto! Ma evidentemente il gioco delle parole non può essere esasperato; però può essere affermata la nostalgia intorno a quello che era, in fondo, il prodotto — questo sì — di un incontro del cittadino con il fisco, poichè in sede di concordato si poteva fare quella pace che oggi non sarà consentito fare, a meno che non si arrivi al cosiddetto concordato analitico di cui alla relazione di maggioranza.

Concordato analitico? Intanto il concordato analitico è una contraddizione, perchè il concordato è una sintesi. Infatti, se voi procedete alla valutazione dei tratti somatici e fate l'analisi, ad esempio, di quelle che sono le non bellezze del mio volto, voi dovete naturalmente, definire ciascuna delle non bellezze; ma, se fate la sintesi, potete anche pensare che, in fondo, il tutto non è completamente sgradevole.

Evidentemente il concordato sintetico non è il concordato analitico: il concordato analitico è il necrologio del concordato sintetico.

E poi vi sono degli errori enormi di spequazione! Non parlerò di quello che, nella mia tavola sinottica, mi ero segnato per ultimo, e cioè la mancata sanzione nei con-

fronti degli errori del fisco. Invece, ogni contribuente sarà — in ogni caso — sanzionato, perché esso, quando resista (e ne venga in definitiva riconosciuta la giusta resistenza), avrà dovuto affrontare il carico della resistenza, anche a mezzo di quei dottori commercialisti per i quali sta suonando la campana a morto. Evidentemente il contribuente può resistere anche a mezzo di quegli esperti di diritto tributario per i quali sta suonando la campana a morto. Ma costoro, evidentemente, non sono estranei al loro interesse, e l'interesse della parte deve pur riconoscerne concretamente l'opera e la fatica!

Il fisco resiste, ma quando alla fine dello scontro tra il cittadino e il fisco si deve confessare e riconoscere la vittoria del cittadino, il fisco — in questa legge — non è tenuto a riparazioni. Quindi questo affermato paritetico incontro tra contribuente e fisco non vi è in partenza, non vi è lungo il percorso, non vi è in arrivo: non vi è in arrivo per le ragioni che ho detto, ma non vi è nemmeno lungo il percorso perché abbiamo visto disposizioni di questo genere: che può il contribuente protestare, nutrire la protesta di sue dimostrazioni, ma poi può inserirsi una specie di appello incidentale del fisco per il quale si dice al cittadino: « tu avevi ragione nel contestare questo dato che, io fisco, ti ho sinora contestato, ma ora ti arrango ». Ecco le « spedizioni punitive » di questa legge, che tradisce, in qualche sua disposizione, nostalgie fasciste e hitleriane. Non se ne dispiacciono i colleghi del Movimento sociale: non se ne dispiacciono, poiché non posso che esprimere la mia simpatia per la coraggiosa relazione del relatore di minoranza, che appartiene al Movimento sociale.

L'articolo 2 suona esattamente così: « La amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le commissioni ». Evidentemente, è un pericolo opporre alla prima valutazione la propria valutazione, perché può capitare di peggio. Tra l'altro, si cade nell'assurdo, perché questa riserva è una riserva potenziale, che può sgomentare proprio la resistenza la più santa del cittadino, sempre che non si arrivi a definire il diritto di proprietà come un delitto di proprietà.

Abbiamo una disposizione — quella dell'articolo 4 — che consacra la prevalenza dei diritti — non dirò degli arbitri — del fisco nei confronti del cittadino. Abbiamo una disposizione contenuta nell'articolo 5 che anch'essa

stabilisce il prevalere del diritto del contenente-fisco nei confronti del resistente-cittadino. Ed è strano che tutte queste norme siano state approvate anche dalla Commissione presso la Camera senza alcuna resistenza, se è vero che accanto a queste norme è lo sgomentante aggettivo « identico » riferito al testo del Senato.

Onorevoli colleghi, che la sperequazione del rapporto tra il cittadino ed il fisco sia in atto è incontestabile. Chi non lo riconosce, non lo riconosce per quell'atteggiamento che è l'atteggiamento, purtroppo, di moltissimi cittadini. Ho sentito muovere da parte di eminenti colleghi intervenuti in questo dibattito delle critiche. Indubbiamente, qualche critica importante è affiorata nelle loro esposizioni. Ma prima di far avanzare il grosso delle critiche si è mandata innanzi la pattuglia in esplorazione degli elogi generici per l'ispirazione delle norme, invitando, con accenti commossi, alla comprensione per gli obiettivi che esse si propongono. Così espressioni veramente degne dal punto di vista tecnico sono state formulate dall'onorevole Ferreri, dall'onorevole Facchin, ma nessuno ha detto quello che pur si pensa, quello che pur si dice in tono minore: che un pericolo grave incombe sull'economia italiana. Si sono ripetute affermazioni che evidentemente fanno affidamento sull'ingenuità di quanti sono facili a credere. Perché, ad esempio, vi è una tabella allegata precisamente alla relazione del relatore di maggioranza dalla quale, se leggo bene, nientemeno, su un reddito di attività industriale di 10 milioni (non si tratta davvero di grande impresa!), si pagano, malgrado la ostentata benevolenza riduttiva dell'aliquota, 3 milioni e 812 mila 314 lire di imposta, il che significa in relazione ai 10 milioni (che non sono i milioni della floridezza vittoriana o giolittiana) nientemeno che il 30 per cento su un reddito di una società non certamente di nababbi monopolizzatori. Caro collega Merizzi, solidale spesso sotto la toga, non solidale, oggi, in Parlamento (perché qui il deputato, l'uomo di parte ha trucidato l'avvocato): apertamente dico intorno alle società e a loro difesa con assoluta indipendenza senza temere alcuna ritorsione, perché voi potete sfogliare gli annuali, dalle più cospicue alle più modeste società, ma non troverete mai il mio nome come consigliere di amministrazione! Così che io in Commissione ho potuto uscire in una battuta, che ora perfeziono davanti alla Camera, perché bisogna avere il coraggio delle proprie convinzioni e nutrire le proprie convinzioni di adeguate e, magari, pittoresche

espressioni: « Io conosco poco Dante Alighieri, conosco meno Alighiero De Micheli, ma quanti qui lo conoscono! Eppure nessuna voce è stata qui intesa a rivendicazione della grande industria!». Onorevoli colleghi, il trattamento che viene riservato alle società è veramente pericoloso, pericoloso per l'elefantiasi di una casistica che io sono costretto a richiamare all'attenzione di colleghi i quali, forse per evitare inutili turbamenti, hanno preferito non leggere.

L'articolo 8 fa una casistica che è l'exasperazione dei controlli, che determina la disperazione dei controllati, perchè non è possibile alle industrie modeste di attenersi a tante precisazioni di natura anche cronologica che sono una insidia alla libertà assai più che al denaro, il quale è notoriamente lo sterco del diavolo, non detestato peraltro da alcuno se non vedo nessuno lanciare al vento per la strada i propri biglietti da cento o da mille. Ciò imporrà processi anche per inosservanze colpose.

MERIZZI. Sono tante cause per lei.

DEGLI OCCHI. Evidentemente saranno tante cause per tanti avvocati; ma apprezzate il disinteresse di un avvocato che deplorea che si profilino delle cause a proprio vantaggio!

MERIZZI. Non ne ha bisogno!

DEGLI OCCHI. Evidentemente non ne ho bisogno; ma sapete perchè? Mi felicito di quest'ora, le 17,25 del 19 aprile 1955, che mi consente di dire: la mia clientela non è quella delle alte banche, delle grandi industrie: è una clientela popolaresca, anzi proletaria.

Onorevoli colleghi, basterebbe riferirsi al secondo capoverso dell'articolo 6, dove si determina nientemeno che una responsabilità per interposta persona. Il coraggio civile non è nato il 25 aprile, ma la viltà non è morta in quel giorno. Il capoverso dice: « Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza ». Signori, ho la franchezza di dirvi che, se dovessi giurare in materia fiscale, sia pure per chi fosse soggetto alla mia tutela, non giurerei, perchè, invitato a scegliere tra la libertà e l'onore, prima mi preoccuperei della libertà e poi interverrei in stato di libertà a difendere il mio onore e l'altrui interesse.

Questa situazione che si crea per la traslazione della responsabilità penale (come quando il tutore per amore del pupillo che gli è affidato ha detto cosa non vera) non può non turbare ogni onesta coscienza di ogni parte politica.

E abbiamo, inoltre, quelle che non possono non essere considerate le gravi determinazioni degli articoli 12 e 32.

L'articolo 12 recita: « La dichiarazione annuale dei redditi nelle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone preposte alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale ». Ditemi, ditemi se questa è una prova di confidenza nei confronti di quelli che debbono controllare se stessi e debbono controllare gli altri... controllati, mettendosi ciascuno nella condizione di dover subire l'errore o magari il ricatto dell'altro o degli altri.

E abbiamo un'altra norma, quella di cui all'articolo 32, che addirittura allarga il panorama, non delle cime della sua Valtellina, onorevole Merizzi, perchè i cittadini (nei quali si ostenta di avere confidenza) sono controllati nel modo più iroso e preoccupante, in quest'Italia che non ha cessato di essere l'Italia delle lettere anonime.

Si potrà dire: gli impegni del nostro Stato esigono anche questo! Molto si potrebbe osservare sulla natura e sulle conseguenze di tanti impegni. Ma io qui faccio questione di libertà (e le libertà tutte sono interdipendenti e solidali) di fronte a tanti sospettosi controlli. E mi vien fatto allora di chiedere se di ciò si siano preoccupati nel Consiglio dei ministri i ministri liberali. Lo chiedo con discrezione, perchè sono rispettoso dell'altrui pensiero, delle altrui prudenze, delle altrui esasperate prudenze, stavo per dire viltà.

Desidero ora fare alcuni rilievi attorno al giuramento ed alle sanzioni corporali. Sono veramente lieto — evidentemente nella vita vi è un destino provvidenziale — di parlare dopo l'onorevole Merizzi. Parlo dopo l'onorevole Merizzi, riservandomi di parlare con l'avvocato Merizzi lo stesso linguaggio dopo l'approvazione della legge. Onorevoli colleghi, quando si è preso l'impegno di parlare con sincerità totale si sono interiormente superate tutte le preoccupazioni elettorali (io considero, quelli che furono i miei elettori, futuri ex elettori!). Ebbene, eccovi una prima, un poco conturbante verità: il giuramento in Italia non è accreditato da storia recente. È, questa, una constatazione di ordine storico che induce a prudenza, rispetto al giuramento.

Ma agli amici democratico-cristiani sono costretto (io che derivo da una vecchia e non rinnegata tradizione cattolica che non si ammantava sotto le grandi ali della definizione: « tradizione cristiana ») a richiamare le obiezioni di ordine religioso. Ho voluto rileggere il catechismo. Cosa dice il secondo comandamento? « Non nominare il nome di Dio invano ». E alla domanda che cosa disponga il secondo comandamento il catechismo risponde: « Il secondo comandamento proibisce di nominarlo senza rispetto, di bestemmiarlo, di far giuramento falso o illecito ». O futile. Ho qui davanti a me il volume della *Enciclopedia ecclesiastica*: è miniera di rilievo sulla natura religiosa, sulla derivazione, sulla destinazione religiosa del giuramento. Vi si legge la definizione, la interpretazione autentica del giuramento: si può essere o non filosofi, ma come non si può essere teologi se non si crede in Dio, non si può vincolare davanti a Dio chi a Dio non creda. La definizione che ho sotto gli occhi è questa: « Dal latino *ius iurandum*. Il nome richiama la circostanza in cui solitamente il giuramento si compie, cioè la vita pubblica e sociale. I giudici, le parti, i testimoni intendono, con esso, invocare Dio quale vindice dello *ius*, del diritto oggettivo ». Sarei tentato di leggere le fitte colonne in argomento che fregiano il grosso volume. L'ora mi interdice ampiezza di riferimenti, ma sarei lieto di metterli a disposizione non dell'onorevole Valsecchi, ma dell'onorevole Tremelloni che non so se abbia percorso gli studi teologici compiuti dal collega Valsecchi (*Si ride*)

Richiamerò invece qualche precedente legislativo. Ho pure avanti a me documentazione dalla quale risulta che la preoccupazione di vincolare con un giuramento sacro le persone non professanti credenza religiosa assillò i parlamentari e, patrono l'onorevole Macchi (mi pare che l'onorevole Macchi fosse affine alla parte politica dell'onorevole Merizzi, ma si mutano i costumi), valse a giungere alla modifica dell'articolo 299 del codice di procedura penale del 1865, con l'esclusione del vincolo che il giurante contrae innanzi a Dio.

Fu il legislatore fascista a reintrodurvelo, e qui voi, che accusate gli uomini liberi di dare ragione a quelli — quali che siano — che l'hanno nel momento in cui si pensa che l'abbiano, voi vi trovate, onorevole Tremelloni, a ricongiungervi non alla tradizione laica del 1865, ma alla tradizione religiosa — chiamiamola così — religiosa soprattutto in senso politico, del legislatore fascista.

Ascoltate questa pagina (poi vi dirò chi l'ha scritta): « Il giuramento può avere va-

lore di garanzia morale soltanto quando richiama la sanzione divina. Il giuramento meramente civile è una di quelle trovate del libero pensiero che somigliano al culto della dea regione di infelice memoria; surrogati assurdi di concetti e di atti meramente religiosi, che gli spiriti forti non hanno avuto la forza di disconoscere recisamente. Il giuramento non è soltanto una promessa solenne allo Stato (se così fosse sarebbe inutile, perché il falso giudiziale si punisce anche senza giuramento), il quale non dà luogo neppure ad una circostanza aggravante; esso è soprattutto un richiamo all'onnipotenza, e all'onnipotenza della divinità (colleghi di parte democristiana), la quale solo può penetrare nell'intimità della psiche umana. In sostanza, con il giuramento si promette allo Stato di compiere l'atto di cui si tratta, sottoponendosi non solo alla responsabilità giuridica, il che sarebbe superfluo, ma altresì al controllo e alle sanzioni divine ».

Lo ha scritto Rocco. Ma questa è rocca sull'onda! (*Si ride*). Ed allora, onorevoli colleghi, non credete che sia ragione di grave preoccupazione per chi crede, questo mescolare il sacro ed il profano in una materia che esula completamente dalla sfera ideale religiosa, dove poi la formulazione è quanto di più assurdo si possa immaginare, e questo non solo per le ragioni addotte dall'onorevole Merizzi, che non è contento del giuramento così come proposto?

BUBBIO. Vi è anche nel codice civile.

DEGLI OCCHI. Evidentemente il collega ignora che la pagina che ho letto non è stata scritta in relazione alla legge Tremelloni, ma testimonia dello spirito col quale la reintroduzione nei codici è stata disposta. (*Interruzione del deputato Bubbio*). Non basta la parola d'onore? Certi laici da strapazzo hanno dimenticato che la libera civiltà laica assume che la morale laica, il costume laico non sono inferiori ma superiori alla morale che informa il costume religioso? Io non sono di tale avviso, ma evidentemente qualche parte della Camera dovrebbe ricordarsi di se stessa!

Ho letto nella relazione del simpaticissimo collega Valsecchi che in fondo è un giuramento disposto nell'interesse del contribuente, che non lo ha chiesto (*Si ride*). Il cosiddetto giuramento evidentemente è stato disposto dal fisco per creare una condizione di estrema pressione. Perché non ho nessuna difficoltà a dirvi, onorevole ministro: prendo a testimonianza me stesso. Piuttosto di andare incontro ad un processo per falsa testimo-

nianza, sia pure eventualmente assistito dall'avvocato Merizzi (*Si ride*), rinuncio a dire il vero e piego. Ciò varrà soltanto per i galantuomini. Ma poi, onorevole ministro, non avvertite l'insidia che è nella impunità da ritrattazione per gli spiriti deboli, non anelanti e non attrezzati all'imparsi lotta? È vero, la impunità da ritrattazione è anche nel codice penale. Ebbene, la mia malinconica esperienza mi consente di dirvi che talora mentre il testimone dice la verità, se si profilano due ex reali carabinieri (attualmente carabinieri reali garanzie di ordine), il primo impulso è di abbandonare l'amico per il quale si depona per esser certi di ritornarsene a casa. Di modo che anche questa impunità da ritrattazione è conturbante e tentatrice contro la verità. Ma, poi, nella confusa disciplina di questo giuramento manca la dignità delle reciproche facoltà. Il fisco può chiedere e deferire il giuramento (non il reciproco); ma qui è la parte con sostanza di giudice che lo chiede alla parte costituita sin dalla partenza in condizione di inferiorità.

Si tratta di una complicazione ritardatrice, anche per gli sviluppi giudiziari. Si umilia il sentimento religioso — è umiliazione civile — ed è un assurdo che non concluderà a niente ove non concluda a danno aberrante. A meno che, onorevoli signori, anche questa riforma sia riforma che si mette in vetrina, per non attuarla, nel quale caso si potrebbe richiamare valutazione che avete formulato nei confronti di altra legge — quella elettorale — per la quale vi siete riferiti al 640 del codice penale. Io vi dico, colleghi della estrema sinistra: attenti anche voi alle discriminazioni possibili ed insidiose. Se questa legge rimanesse oggetto da vetrina sarebbe artificio; se entrerà nella vita industriale, commerciale, professionale del paese, si potrebbe pensare ad altri articoli diversi dal 640!

MERIZZI. Esagerato!

DEGLI OCCHI. Sì, potreste essere voi le parti lese, per le vostre speranze, perchè, se certe norme che considerate strumenti a vostri fini strutturali non venissero applicate, gridereste all'inganno!

E passo all'ultima parte del mio dire (non senza fatica, io sarei tentato ad aggiungere): alla deplorazione, cioè, delle pene corporali. Le pene corporali in materia fiscale sono sproporzionati e danno, costituiscono una intimidazione che è veramente incompatibile nell'ora della libertà. Onorevoli colleghi, onorevole ministro, onorevoli relatori, io ho indubbiamente una esperienza, non vantaggiosa

forse per i miei assistiti, ma cospicua alle mie spalle. E vi dico quello che ho affermato del resto con facile presagio in altra aula di questo palazzo: che le sole pene esemplari sono le pene rapidamente applicate, le pene certe, le pene eque. Le pene di hitleriana memoria sono destinate a tutti i fallimenti, anche per consacrazioni storiche irrefutabili. Evidentemente, se le pene cosiddette esemplari dovessero rappresentare garanzia di efficacia e durata, è chiaro che Adolf Hitler non sarebbe stato sostituito da Konrad Adenauer.

Come non avvertire che l'introduzione dei ceppi nell'ora della libertà, sia pure in odio ai grandi evasori, è un errore, se non divenga una favola? L'onorevole Merizzi dice che le sanzioni corporali comminate dalla legge sono troppo miti, ed io vorrei dialetticamente farmi forte della sua affermazione: se sono troppo miti esse sono inefficienti: e allora perchè introdurle? Ma, se il diritto è armonia, si osservi il parallelo: si reprima la cupidigia economica con la sanzione economica. Questa, resa certa, rapidamente, secondo giustizia, ha dignità ed efficacia di repressione. Ingiustizia e tristezza di pene aberranti! Perchè poi sarà interessante vedere che cosa accadrà quando avremo messo in carcere molti dottori commercialisti, molti consulenti tributari, molti presidenti di consigli di amministrazione, molti direttori, molti contabili! Che succederà delle industrie che, finchè vivono, danno il pane — sia pure sudato e scarso — agli operai che voi proteggete? Voi colleghi della sinistra non avete rilevato la gravità di questo pericolo di natura sociale — e vi dirò il perchè non lo avete fatto — ma non lo hanno rilevato neanche i colleghi della maggioranza. Come può ignorarsi il pericolo, la insidia che è nelle fortunate (e perciò non sempre fortunate) vicende delle industrie? Come ignorare le legittime trepidazioni di coloro che abbiano costruito e costruiscano col lavoro e l'ingegno le loro fortune? Se non nel mondo naturale, almeno letterariamente si additano ad esempio l'ape e la formica! Ma che forse dobbiamo addebitare al cittadino la prudenza per la quale i galantuomini risparmiano? Non dico che debbano risparmiare ai danni del fisco, ma è pur sempre legittimo sacrificarsi, confidando nobilmente nel proprio diritto di proprietà che è anche diritto di libertà! Intimidendo la proprietà, non servite la libertà!

Ma altra insidia è nella minaccia di sanzioni corporali. Si dimentica, tra l'altro, che non si è creduto di mantenere il concordato pensando evidentemente, pur senza scriverlo, che i concordati possono dar luogo ad «in-

trallazzi». Ebbene, io che ho tanta fede in coloro che si propongono di conciliare e che hanno « concordato » negli anni passati, vi domando se profilandosi estreme minacce non possano moltiplicarsi quei tentativi avvolgenti, talora sfacciati, più spesso coperti, che non tornano certo ad onore del cittadino, ma che possono tentare, in una interpretazione di legittima difesa perlomeno soggettiva, proprio particolarmente le grandi industrie contro le quali tanto si parla! Non si pensa che la minaccia di far finire in prigione può dare impulso a corruzioni tentate e consumate? Non vi è mai accaduto di considerare che, come qualcuno ha potuto avere dei trattamenti di favore corrompendo per salvare il denaro, altri — e forse non pochi — si daranno alla corruzione per salvarsi dalla galera? Se poi, onorevoli signori, si dovesse consentire — che so io? — a più gravi sanzioni corporali, secondo richieste testé ascoltate, si determinerebbe nel galantuomo lo sbigottimento e nel briccone l'estrema audacia. Trenta o sessanta giorni di reclusione per il galantuomo sono pur sempre un incubo che può far commettere anche delle viltà fiscali, che può perfino indurre a rinunciare al proprio diritto. Trenta o sessanta giorni per i bricconi non significano niente; né li tratterrebbe dal più della temerità il peggio della minaccia.

MERIZZI. Non faccia discriminazioni che potrebbero essere interpretate come idiozie.

DEGLI OCCHI. Non ho mai saputo che sia idiozia fare distinzione tra la moralità del galantuomo e la immoralità del disonesto.

Il collega Merizzi ha creduto di rispondere all'onorevole Roberti, il quale ha richiamato tutta una tradizione socialista contro le leggi fiscali. Una tradizione contro la legge fiscale, forse l'avete avuta — la responsabilità della definizione è dell'onorevole Roberti —. Ma evidentemente il mutar parere è dei saggi...

MERIZZI. Non l'abbiamo mutato!

DEGLI OCCHI. Non vi sarebbe niente di anormale se aveste mutato opinione nei confronti delle asprezza delle leggi fiscali, dal momento che l'avete cambiata riguardo alle leggi militari.

Almeno si convenisse su questo: che altra è la posizione dell'evasore totale da quella dell'evasore parziale. Grave, infatti, è il caso dell'evasione totale: chi se ne rende responsabile si atteggia a sfidante, e può veramente determinare quello stato di risentimento e di sdegno civile che induce ad asprezze.

Ma qui, attraverso meandri di casistiche impressionanti — impressionanti per i galantuomini e non per quelli che tali non sono — si dispongono sanzioni violatrici di ogni proporzione, irose ed obliose della non lontana raffigurazione di cittadino che vola all'amplesso della tassazione come alle braccia di arridente sposa... Ed eccomi indotto a qualche rilievo più strettamente politico per qualche riferimento di natura matrimoniale.

MERIZZI. Ma non è partito da me.

DEGLI OCCHI. Infatti è partito dal banco della Commissione. Senonché i rilievi di ordine storico stabiliscono che non vi fu mai matrimonio tra democrazia cristiana e sinistrismo. Non vi furono che esperimenti di libero amore, tanto è vero che si è mutato letto, dopo gli amorazzi del 1945, del 1946, e di parte del 1947; tra gli amorazzi quello del 2 giugno 1946! Noi non abbiamo alcuna intenzione di impalmare la signorina democrazia cristiana.

CONCAS. Non è più vedova. ✕

DEGLI OCCHI. Già, non è più vedova; se mai, è stata poligama in senso turco ed è qualche volta testa di turco (*Si ride*), per le esercitazioni di quelli che sono presentemente i suoi amici, asserragliati sospettosamente nella fortezza del potere.

Noi non abbiamo alcuna ragione. combattendo questa legge, di sperare di arrivare ad una soluzione di destra. Vi sono è vero gli ambidestri, ma sono quasi tutti sinistri. (*Si ride*). Noi vi diciamo che questa legge è una legge errata; e, se volete che io raccolga — come dire? — un invito, un cenno del collega Merizzi, io vi dirò che sono perfettamente convinto di questo (e con ciò non comprometto naturalmente i colleghi del mio gruppo): che tra me e i colleghi della democrazia cristiana vi siano molte maggiori affinità di quelle che non siano tra la democrazia cristiana e l'onorevole Pacciardi, che mi dispiace di non vedere qui presente, e l'onorevole Villabruna, che mi dispiace di non vedere qui presente, e l'onorevole Saragat, che mi dispiace di non vedere qui presente.

La verità è che luoghi comuni e contraddizioni culminano nel rispetto umano. Ma poiché sono stati riaperti gli ippodromi, sono anche pronto a fare delle scommesse come allibratore. Voi non verrete a noi, amici della democrazia cristiana, perchè siete malati di rispetto umano; voi rimarrete immobili, fra di voi, malgrado immaginati discorsi che naturalmente le mie orecchie non ascoltano.

Onorevoli colleghi, evidentemente l'amore per la libertà mi possiede. Ed è l'amore per la

libertà, proprio in queste ore, per particolari riferimenti, commosso, che mi fa concludere anche oggi con una espressione latina, anche se ella, onorevole Malagugini, ha deplorato già mia precedente citazione. La prudenza vuole qualche volta *l'amo nesciri*; qualche volta la libertà richiama, per i coraggiosi, il *cupio dissolvi*. Ma il *cupio dissolvi* che umilia è quello delle classi dirigenti che non si difendono.

Claudio Treves, in un suo formidabile discorso — e voi capite che sono alla fine del mio dire — ebbe ad affermare, nei confronti della situazione del 1919, che il dramma era questo: un nuovo che stenta a nascere; un vecchio che stenta a morire. Ma qui il vecchio sembra anelare al suicidio: io al suicidio non lo istigo. Voterò contro questa legge, che considero erronea dal punto di vista giuridico, dannosa per la classe tuttora dirigente e non vantaggiosa neppure per voi, signori dell'estrema sinistra, anche se voi speriate che, di seconda intenzione, possa diventare vantaggiosissima. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

MERIZZI. Le do le attenuanti generiche!

DEGLI OCCHI. Poichè ella è avvocato, sa che si potrebbe contestarle l'aggravante delle servizie particolarmente efferate ai danni del diritto! (*Si ride*). +

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Assennato. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Commissione ho seguito con molta cura la relazione verbale dell'onorevole Valsecchi e mi sono sforzato di dare il mio modesto contributo insieme con gli altri onorevoli colleghi.

Ho anche letto con molta cura la diligente e veramente pregevole relazione dell'onorevole Valsecchi, che documenta la sua nobiltà di intenti. Anch'egli propone sia posto rimedio, sia revocato qualche emendamento la cui approvazione in Commissione ha turbato la coscienza dell'illustre relatore.

Ho avuto la pazienza di prendere conoscenza di tutta la discussione svoltasi nel Senato, e poi mi sono domandato: in sostanza, questo disegno di legge contiene elementi veramente innovatori? Sprigionerà veramente la tanto ricercata verità? Costituisce veramente quella « svolta » che con tono così altisonante è stata annunciata con cartelloni e manifesti, con studi scientifici, con appassionato appello dal ministro proponente?

Dapprincipio sono rimasto scettico, ma non volendo subire una prima impressione, mi sono rimesso a leggere attentamente il

testo della legge e riferirò qualche mio modesto giudizio su di essa.

No, onorevole ministro: la legge non contiene nulla di profondamente innovativo per il nostro sistema tributario. Permane immutato il sistema tradizionalmente basato sul duello e sul contrasto fra il contribuente e il fisco. Siamo al punto di prima. Da una parte il contribuente, per antica esperienza sfiducioso verso lo Stato per il tradizionale malo uso del pubblico denaro (armamenti, guerre, piovre di vario genere), ritiene moralmente ben fatto nascondere la verità sul proprio reddito; dall'altra il fisco, pur con qualche nuovo mezzo o metodo, ritiene ancora suo diritto e dovere gravare sul contribuente il più possibile.

Questa è la sua legge, onorevole ministro.

Il presente disegno non propone un sistema nuovo che consenta l'intervento del cittadino, della pubblica coscienza, per accertare la verità, ché tutta la procedura di accertamento rimane ancorata al rapporto tra fisco e singolo contribuente, restando escluso ogni intervento del cittadino, e la verità del singolo è cosa molto modesta. E, poichè si parla di perequazione, come può ritenersi sodisfatta tale esigenza se l'accertamento resta ancora privo della « comparazione »? Non basta accertare la verità del singolo caso, ma bisogna accertare come l'accertamento singolo si distribuisca e si inserisca negli altri casi consimili o concorrenti: soltanto così si può parlare di vera perequazione.

La legge si limita invece a porre qualche argine al dilagare di alcune tipiche falsità.

Di fronte ad un disegno di legge di siffatta natura, di assai modesto contenuto, la nostra posizione non può essere che questa: non voto contrario, perché il disegno di legge costituisce un tentativo, per altro velleitario, di colpire le più tipiche e tradizionali evasioni delle società per azioni; non voto favorevole, perché il disegno di legge lascia tuttora il reddito medio ed il reddito piccolo esposti ad un accertamento non comparativo.

Noi esponiamo una chiara ed esplicita denuncia sul carattere velleitario ed illusorio della presente legge e rivolgiamo un chiaro ed esplicito invito ad affrontare il problema nelle sue radici.

La favola di Esopo racconta che la verità fu spinta nel deserto, perché nelle case della città regnava la menzogna; ebbene, vi è un mezzo efficacissimo per far uscire, per sfrattare la menzogna dal chiuso delle case e palesare la verità nelle piazze: i consigli

tributari, unico mezzo idoneo a rimuovere con sollecitudine la prevenzione e l'ostilità del contribuente verso il fisco; unico mezzo idoneo a legare democraticamente la pubblica coscienza all'amministrazione finanziaria e, soprattutto, unico mezzo idoneo ad assicurare un giudizio di comparazione.

Nella realtà, questa legge non rinnova affatto il sistema tributario attuale, ma tende soltanto a porre qualche limite ai più inveterati e tradizionali eccessi del sistema attuale, che continua a restare fondato sul duello fra contribuente e fisco, conservando e trascinando tutti i residui connaturati e tutte le prevenzioni connaturate a un siffatto sistema.

Non soltanto non viene attuata l'istituzione dei consigli tributari, pur prevista da una legge, ma nemmeno viene attuato il modesto istituto del ricorso del terzo, che, se non altro, vale a stabilire la possibilità di un giudizio di comparazione e indubbiamente costituisce un elemento moralizzatore che vale a sospingere il cittadino alla migliore osservanza del suo dovere di esporre la verità, nonchè a sospingere gli agenti del fisco a essere più vigili, più accorti ed obiettivi; a creare democraticamente, insomma, una coscienza tributaria.

Tutte queste obiezioni sono state mosse durante il dibattito al Senato e sono state anche affacciate e riassunte dinanzi alla Commissione, ma abbiamo sempre trovato una resistenza, un diniego. Si dice di voler rinnovare fundamentalmente il sistema tributario, ma in realtà si resta radicati alla vecchia tradizione.

Di fronte alla esperienza positiva del ricorso del terzo nella modesta sede municipale, l'obiezione che è stata mossa è questa: nella sede municipale vi è maggiore possibilità di coincidenza fra l'interesse privato e quello pubblico, fra l'interesse del contribuente e l'interesse collettivo. Ho molti dubbi sulla verità di questa affermazione; anzi affermerei il contrario, perchè nella piccola circoscrizione comunale è più facile che l'interesse privato si discosti dall'interesse collettivo per l'influenza e l'incidenza di elementi e fattori personalistici più difficilmente ricorrenti nella circoscrizione più ampia dello Stato.

Ma, anche se fosse vero che il ricorso del terzo in sede di imposta statale possa riflettere in minore misura l'interesse collettivo, non può tale problematico e presuntivo inconveniente scongiurare un istituto che reca con sé inestimabili apporti: un elemento moralizzatore e un elemento politico che favorisce lo sviluppo della coscienza tributaria.

Quelli contro i consigli tributari e contro l'istituto del ricorso del terzo non sono in realtà argomenti, ma sono abili infingimenti che servono a coprire e a mascherare il timore di una profonda innovazione democratica anche nel ristretto campo tributario. In realtà, i circoli responsabili dell'economia del paese conoscono molto bene che una legge tributaria non è equamente efficace se non è democratizzata l'economia del paese. Ma essi godono troppo appieno i benefici del conquistato monopolio, e cioè della loro influenza sull'attività del Governo e sulla politica economica e finanziaria del Governo, per sentirsi consigliati a consentire al Governo l'iniziativa di proporre leggi che attentino o per lo meno attenuino il godimento di tali privilegi.

I ristretti gruppi interessati sono talmente sicuri e trionfanti del valore del loro apporto, del loro sostegno e della loro influenza nella sede governativa che ora rivendicano questo come un diritto da proclamare, e pongono la propria candidatura ad un comando più diretto; il che significa richiedere e rivendicare una ancor più supina e più obbediente dipendenza da parte delle sfere governative.

Le parole del neo-presidente della Confederazione dell'industria, il quale non si è peritato di illustrare apertamente questo legame e questo nesso fra il potentato economico e monopolistico e la sede politico-governativa, rendono avvertito il Governo — che gode del sostegno del monopolio — del pericolo di una legge tributaria veramente democratica; essa può costituire un'apertura alla democratizzazione della economia del paese e cioè alla liberazione di esso dalla influenza direttiva dei gruppi privati. Una legge tributaria veramente democratica in regime democratico può influire o per lo meno può costituire una valida premessa alla democratizzazione della economia, può sospingere a leggi antimopolio, di riforma di struttura, dalla riforma dei patti agrari a quella dell'I. R. I.

Questa la vera ragione della avversione a introdurre nel campo tributario istituti democratici quali i consigli tributari e il ricorso del terzo. Quando si è sotto l'influenza delle forze monopolistiche e si è espressione di esse, e in misura tale che queste hanno perso ogni ritegno e ogni pudore e lo proclamano apertamente, è naturale che neppure in sede tributaria possa essere consentito l'ingresso a quelle forze popolari che sono le più interessate all'attuazione di una maggiore giustizia sociale e quindi anche di una maggiore giustizia tributaria. Queste le

ragioni vere e profonde della resistenza del Governo, e della maggioranza che lo sostiene, ad una vera democratizzazione del sistema tributario. Voi, onorevoli colleghi, temete che, democratizzando il rapporto fra contribuente e fisco, venga nella realtà influenzato il rapporto fra cittadino e Stato. Queste sono le ragioni che stanno sotto l'artificiosità e la labilità delle argomentazioni giuridiche, che, in realtà, costituiscono soltanto puro scherzo e puro inganno. I dirigenti responsabili sanno bene che non è una legge tributaria che può mutare un sistema sociale e che mai i sistemi sociali sono stati mutati da una legge tributaria — è ridicolo il solo pensarlo —; ma il timore di innovazioni, il panico classista, l'istinto di conservazione è così esasperato nei vostri dirigenti da renderli avvertiti del pericolo che una legge tributaria veramente democratica possa intaccare l'intangibilità dei privilegi e far disperdere l'utilità del loro sostegno politico.

Questa legge, redatta allo scopo di ridurre le evasioni fiscali, in realtà non obbedisce a nessuna istanza e a nessuna esigenza profondamente innovatrice e democratica. Essa conserva immutato il vecchio sistema nella sua radice, perché, pur volendo partire lancia in resta contro le evasioni, realizza la più grande delle evasioni: quella dalla democrazia, la evasione da un sistema democratico.

Riassumendo il nostro pensiero sul valore politico negativo della presente legge, io ho il dovere di soffermarmi brevemente sul modesto ed irrisorio valore positivo di essa come strumento predisposto a un maggior controllo nella ripartizione del carico tributario. In realtà essa costituisce un pavido e incerto tentativo di contenere e limitare le più ricorrenti e tipiche forme di evasione fiscale. Ne è cosciente, del resto, la stessa maggioranza, che ha fatto una marcia a ritroso sul suo iniziale entusiasmo e sui suoi primitivi ditirambi. Questa legge, come l'altra che verrebbe ad essere integrata, venne accolta da una campagna pubblicitaria come una legge profondamente, radicalmente innovatrice: frutto e apporto pressoché rivoluzionario di quel portento, di quell'incontenibile e vulcanico rivoluzionario, socialista a bagnomaria, che, come tutti sanno, è l'onorevole Tremelloni.

Questi entusiasmi si sono ora dissolti fino al punto che il suo alleato, il senatore Zoli, in Senato ha riconosciuto che in virtù dell'approvanda legge tra un... secolo il nostro paese potrà avere acquisito una coscienza tributaria.

Partito come un bersagliere, il ministro Tremelloni, per i detti del suo alleato onorevole Zoli, può contare di pervenire al traguardo al passo della tartaruga. Lo stesso riconoscimento, del resto, si legge anche nella relazione Valsecchi. Tutte quelle espressioni di « cautela », « col tempo », « con molto tempo », « con lenta gradualità », « ci vorrà molto tempo », è una marcia a ritroso.

Cosa è accaduto? Quale è il valore politico di questa marcia a ritroso? Perché questo raffreddamento? In sostanza, qual è la funzione di questo rallentamento? A chi è rivolta questa rassicurazione, questa tranquillante previsione? Al prepotente e troppo visibile autore vero, alla guida e garante, cioè a chi sta al timone dell'economia e al timone della politica del Governo. Ai grandi monopoli è diretta questa rassicurazione, alle grandi società per azioni. « Non allarmatevi, state tranquilli, molto rumore per nulla »: si finisce per dire da una parte dal senatore Zoli, dall'altra nella relazione Valsecchi. E l'allarme di quei pretenziosi padroni, ispiratori e guida, non è stato senza successo; è stato di pieno successo sia nella fase del concepimento della legge, nella fase creativa di essa, sia nella fase che diremmo di battesimo, cioè nella fase attuale.

Come tutti ricorderanno, discutendosi l'anno scorso del bilancio delle finanze, quando ebbi a sollevare accenti polemici contro le velleità del ministro, questi ebbe ad interrompermi con vigore, infiammandosi: « Vedrà cosa vi è in serbo, vedrà dopo che cosa accadrà; altro che manifesti e cartelloni; è in preparazione ben altro ».

Quello slancio velleitario dell'onorevole Tremelloni è stato poi abbastanza ridimensionato se il tutto si poi ridotto al meschino disegno di legge in esame. La vigilanza e l'allarme è continuato in sede di Commissione, sia al Senato che alla Camera. Quei signori hanno disposto di spregiudicate e combattive sentinelle, pronte a proporre rimedi e modifiche e queste sentinelle hanno trovato un terreno propizio nella scarsa difesa del ministro da parte della maggioranza, talvolta hanno trovato terreno propizio nella solidarietà di parte della maggioranza contro il ministro.

Sono stati approvati in Commissione certi emendamenti il cui ingresso è stato preannunciato da un modesto intervento, direi quasi un intervento di curiosità, di aporia tributaria, svolto dall'onorevole Pella, il quale si limitò a chiedere in sede di Commissione soltanto dei chiarimenti e delle note informative; ma subito dopo, sulla scia di tale intervento, armata

di emendamenti si è gettata tutta la pattuglia dei bersaglieri delle società per azioni. È indubbio che, se pur motivati con principi ideologici, di idealità e di libertà, tutti quegli emendamenti comondono spiattelemente con un interesse preciso delle società per azioni. Il problema è politico. Da quale parte è partita la proposizione di tali emendamenti? Quale è la parte che ha la responsabilità di aver determinato l'approvazione di alcuni di questi emendamenti? Quale è la modesta parte che ha evitato l'approvazione di altri fra tali emendamenti?

Noi dobbiamo porci il vecchio adagio: *cui prodest?* A favore di chi sono stati presentati questi emendamenti? Che nella motivazione possono essere adottati principi altamente ideologici, è cosa di scarso momento; quello che nella realtà importa è che essi funzionano a vantaggio delle società e dei loro esponenti.

L'altro aspetto è l'avvenuta approvazione di alcuni di questi emendamenti: di quale natura è la solidarietà fra una parte della maggioranza e i proponenti di questi emendamenti? Noi ci siamo battuti per evitare che alcuni di questi emendamenti di marca prettamente azionistica potessero avere successo, ed io, che ero stato un accusatore del passato anno nei confronti del ministro Tremelloni, ho avuto la fortuna di diventare una specie di suo avvocato difensore in sede di Commissione; ed ho avuto anche un premio, onorevole Valsecchi; quello di vedermi il sorriso, non direi grato, ma confidente di quel campione di galanteria o di tolleranza che è il sottosegretario Castelli.

Gli emendamenti pro società sono stati approvati per la solidarietà, per la collusione, di una parte della maggioranza democristiana.

Passiamo ora ad esaminare la natura delle « sanzioni »: esse non sono altro che un cumulo di propositi velleitari che nella sede di concepimento della legge stessa, sono stati così limati, così arrotondati, così svuotati e strizzati, così imbottiti di riserve, condizioni e cautele che sarà vano sperare che i futuri ricercatori delle riviste di giurisprudenza possano pescare anche un solo caso di applicazione di codeste sanzioni!

L'onorevole Merizzi mi ha preceduto nell'analisi dettagliata dei singoli articoli. Non percorrerò pertanto la stessa strada per non tediare gli onorevoli colleghi, ma mi si consenta qualche osservazione.

All'articolo 31 è detto: « Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è

punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila ». Chi è questo « chi? » Sarà mai una grossa società? Questa avrà cura che tutto sia predisposto nel rispetto dei termini per compilare la denuncia. E avrà avvocati e professori, computisti e ragionieri, avrà a sua disposizione titolari di cattedre universitarie, che talvolta, grazie a questa esperienza, hanno avuto in sorte di ascendere anche sui banchi del Governo. Le sanzioni previste dall'articolo 31 non riguarderanno certamente mai i grandi potentati, nè le società anonime: riguarderanno soltanto qualche povero disavveduto, qualche distratto qualche ignorante, qualche trascurato. Ecco a che si riduce la cosa terribile che aveva annunciato l'onorevole Tremelloni!

E poi leggiamo, in prosiegua, in questo articolo: « In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati... ». Campa cavallo perchè quel reddito diventi « definitivamente accertato! ». Ve ne è via da percorrere! Poi, quando la società sente che può pesare sul suo capo una sanzione, vi ha sempre pronto il salvagente, esso è quel surrogato del concordato e che le scienze riunite dei professori Vanoni e Tremelloni hanno ribattezzato col nome di « adesione del contribuente! ». E con l'« adesione del contribuente » tutto è sanato in tempo!

Comunque, prosegue l'articolo, « in caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera le lire 6 milioni, si applica altresì l'arresto fino a 6 mesi ».

Parrebbe un'ipotesi veramente aggravata, e lo è. Ma a chi sarà applicata? Anche qui chi è quell'illuso che può pensare che sia possibile profilare l'ipotesi di un grande potentato economico, di una grande società finanziaria, di un grande *trust*, dei vari Marzotto? Costoro hanno ben altri mezzi: quelli si rivolgono direttamente agli assi, ai principi del diritto tributario; sanno come fare. Qui ci cascherà qualche piccola società, qualche trascurata cooperativa la quale non può disporre di un'adeguata assistenza; oppure qualche spavaldo avventuriero che, sicuro delle sue protezioni, omette completamente ogni denuncia e soltanto una sollevazione dell'opinione pubblica lo può costringere a rientrare in questo ipotetico e ingenuo articolo 31. Un tipo Montagna, insomma!

L'articolo 32 parrebbe veramente essere quell'arma segreta che aveva preannunciato l'onorevole Tremelloni, interpendomi nella seduta del 25 marzo 1954: « È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa, ecc. »

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

Qui siamo nel campo doloso. Vediamo l'ipotesi prevista per questo delitto: « Chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, ecc. ». Cioè si tratta di colui che, avendo l'obbligo di denunciare la verità e avendo quindi l'obbligo giuridico di impedire la realizzazione del falso, la scrittura del falso, ne sia venuto a conoscenza. Questo è un caso tipico di responsabilità di natura contravvenzionale: avreste dovuto parlare di arresto e di ammenda. Invece avete voluto qualificare l'azione come un delitto, e si è appunto stabilita la reclusione e la multa. Quale fortuna, quale risorsa costituisce per gli avvocati l'espressione « venuto a conoscenza »: dato che si tratta di delitto, di dolo, essa non deve essere una consapevolezza, un'informazione, una notizia, ma deve essere una... conoscenza dolosa! Nello stesso tempo in cui si redige una legge per colpire, si ricorre alla formulazione più idonea per evitare che la legge possa veramente colpire!

Ma vi è di più. Suona infatti l'articolo: « Chi, essendo tenuto a sottoscrivere, ecc. ». Orbene, costui ha la via garantita: egli può dire di non esserne venuto a conoscenza in senso... doloso. E allora, bisogna prendersela con i direttori generali, con il capo contabile! Il presidente, il consigliere delegato, l'amministratore — tutte persone che erano tenute a sottoscrivere — possono dire: io avevo una conoscenza solo superficiale, una conoscenza labile; io mi sono fidato del capo contabile, del direttore generale. Ma, il direttore generale, il capo contabile, non sono afferrati da questo articolo, perché, per affermare le responsabilità di costoro, bisogna arrivare al n. 4: « chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette ». E qui occorre il dolo specifico. L'incriminato direttore generale, o capo contabile dirà che lo ha fatto soltanto per esigenze di computerizzazione, perché trovava che i conti si ricollegavano in quel modo: non ho fatto questo — obietterà — al fine di sottrarre redditi alle imposte. Sicché in definitiva i primi saranno prosciolti per mancanza del dolo generico, mentre i secondi saranno prosciolti per mancanza del dolo specifico! Si tratta di un'arma vana; tutto denuncia la disposizione velleitaria tipica del nostro amabile ministro delle finanze.

Articolo 33: « È punito con la multa di lire 15 mila a 1 milione l'amministratore e il componente degli organi di controllo di so-

cietà od enti tassabili in base al bilancio che non denuncia nella relazione annuale, se è tenuto a farla o a sottoscriverla ». Badate, è stato escluso chi ci poteva entrare, è stato accuratamente prelevato con le pinze, sono stati esclusi il direttore generale e il direttore della contabilità. Basta quindi scaricare la responsabilità su costoro o su altro dirigente perché la sanzione resti inoperante.

In altri termini, sotto l'aspetto di sanzioni... terribili si è avuto cura di assicurare la tranquillità ai grossi evasori! Allora, ci spieghiamo perché sono cessati gli inni e gli entusiasmi. Si è voluto in altre parole dire: rassicuratevi, per attuare questa legge ci vorrà un secolo, la legge farà la marcia della tartaruga: in concreto, non voi sarete colpiti ma gli avvocati, i medici, gli ingegneri, i professionisti in genere, e tutti coloro che svolgono modeste attività individuali: non vi è notizia che nessun medio professionista sia diventato un potentato economico, tranne quelli strettamente legati ai veri potentati economici. Di questo, ha fatto chiara ed aperta menzione al Senato il senatore democristiano Zoli: colpire i professionisti, tradizionali evasori, egli ha esclamato! Anche questa legge quindi dovrà funzionare particolarmente contro il Mezzogiorno dove prevalentemente vengono svolte attività di tipo individuale! Ecco le ragioni per le quali, pur dando atto delle intenzioni o velleità del Governo e del suo ministro, noi siamo molto cauti a dare pienezza di voto e ci asteniamo. La realtà è che l'onorevole Tremelloni già catafrattato con cartelloni, e manifesti, ora viene avanti armato contro le società con tre pistole alla cintola, ma si tratta di tre pistole scariche. Veniamo ora all'emendamento soppressivo accolto dalla Commissione e che il relatore giustamente propone che si debba revocare. A questo proposito debbo fare rilevare che l'onorevole Tremelloni non è stato sufficientemente appoggiato dalla maggioranza; essa non è stata combattiva, non ha prestato valido e continuo aiuto all'azione del ministro, e contro il ministro ha approvato in Commissione un emendamento che lo stesso relatore di maggioranza ora ha consigliato di depennare: devo dare atto dell'onestà delle intenzioni dell'onorevole relatore. Come tutti sanno, l'articolo 8 fa obbligo di registrare tutta una serie di pagamenti, elencati nelle lettere a), b), c) e d); ciò allo scopo di non consentire un facile e incontrollato castello di spese. Si è voluto sopprimere la lettera c), che dice: « a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, con-

trolli ed altre prestazioni non rientranti in attività a carattere industriale o commerciale ».

Io mi domando se vi sia mai logico rapporto fra l'obbligo di registrare i pagamenti compiuti a professionisti consulenti, e la esenzione, stabilita dall'emendamento soppressivo, dal registrare spese e compensi per « non professionisti ».

Chi è questo « non professionista » che dà consulenze, pareri, comprese revisioni, previsto dalla lettera c) ?

È un amico del fisco o un amico dell'agente del fisco ?

Ebbene, è significativo che proprio per la soppressione della lettera c) vi è stato accordo in Commissione fra la destra proponente e una parte della maggioranza democristiana !

E l'emendamento — contro il nostro dissenso — ha soppresso la lettera c). Voi potete andare a verificare quello che si è pagato ad artisti e professionisti per prestazioni sia periodiche che occasionali, cosa si è dato per provvigioni a rappresentanti e commissari, per concessioni di uso, ecc., ma non andate a toccare quello che si è dato alla gente che non ha laurea e titoli per consulenze e pareri, perchè questo deve rimanere nel sacco chiuso. Su questo si è formata la maggioranza. È un fatto politico. Dobbiamo attribuire un valore politico al successo di questi che io definisco i bersaglieri delle società anonime e del potentato economico: essi hanno vinto per la collusione con una parte della maggioranza. Do atto al relatore di maggioranza, che ne chiede il ripristino, ma non posso nascondere il valore dell'avvenimento.

Nell'articolo 9 è stabilita la facoltà dell'ufficio di rettificare le registrazioni contabili inesatte. È una chiara ed ovvia facoltà spettante all'ufficio. Quando il privato è stato sorpreso con le mani nel sacco in artificiosa manipolazione di conti, è giusto che l'ufficio osservi che è ormai scarsa l'attendibilità della sua documentazione e che, se egli intende opporsi a tale rettifica, deve offrire una prova « chiara e precisa ». La destra proponente e la democrazia cristiana consenziente hanno soppresso la condizione « chiara e precisa »: preferiscono evidentemente le prove elastiche, senza contorni definiti.

Do atto al relatore che egli propone il ripristino del testo, ma noi non possiamo non segnalare il valore di quanto è accaduto.

E che dire poi dell'articolo 12 ? Su questo il relatore tace. Vi è una ragione formale, ma egli poteva superarla.

In realtà, al Senato era accaduto che per la eccessiva preoccupazione di far salvi i sindaci, i modesti sindaci di qualche cooperativa, si era voluto tenerli fuori dalla comune responsabilità, dal dovere di risponderne insieme, per solidarietà economica, con gli amministratori. Chi va a leggere il resoconto dei lavori del Senato vedrà che un apposito emendamento venne presentato da un senatore di sinistra che a sostegno addusse che, gravando sulle cooperative il controllo statale, la situazione dei loro sindaci doveva essere differenziata. L'emendamento — redatto in termini generici — venne, però, fatto proprio dalle destre, dalla pattuglia di bersaglieri delle società anonime, che nella genericità del testo videro il modo di tutelare i sindaci del grande azionariato.

L'onorevole relatore ricorderà la discussione svoltasi in Commissione nell'esame del disegno di legge n. 1904: « Modificazioni alle norme del codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Questo disegno di legge è accompagnato dalla relazione saggia ed oculata di un caro collega della maggioranza, l'onorevole Roselli, il quale ebbe a segnalare la tecnica maliziosa escogitata dai grandi potentati economici, dalle società anonime, nell'assicurarsi a catena lo scambio dei propri sindaci che in una società sono amministratori, nell'altra consiglieri delegati, nell'altra presidenti, per tornare a riapparire come sindaci in un'altra ancora. Si tratta di una forza economica tale che impone financo un ruolo speciale, quello dei « revisori dei conti », senza obbligo di titolo professionale, appunto per poter liberamente spaziare e prescegliere i propri collegati e fiduciari, cioè per poter scegliere se stessi.

Ebbene, questo disegno di legge venne da noi modificato in Commissione con l'apposizione di alcuni limiti. Sarebbe stato opportuno che il relatore si fosse ricordato di tanto, e ne avesse tratto la conclusione di ripristinare l'originario testo che accomunava amministratori e sindaci nella responsabilità economica.

L'onorevole Valsecchi segnala la necessità di rimuovere un altro emendamento, quello all'articolo 20, approvato in Commissione. Anche per tale emendamento io sottolineo il valore politico del fatto che l'iniziativa della destra ha trovato consenso e collusione nel gruppo democratico cristiano in Commissione, tanto che il ministro ebbe a trovarsi sprovvisto della propria maggioranza.

Ciò che, politicamente, interessa è l'iniziativa degli emendamenti e la scarsa resi-

stenza della maggioranza di fronte a queste proposte, anzi la collusione di una parte della maggioranza con i proponenti degli emendamenti. Tutti i proponenti di siffatti emendamenti hanno parlato di libertà della produzione e del processo produttivo, del diritto della libertà dell'impresa e di deplorable prepotere dello Stato. Questo Stato, a favore del quale destra e centro sono in condizione di ossessione permanente, diventa per esse una specie di nemico numero uno nel momento in cui si debbono pagare le imposte, e tutto il disegno di legge dell'onorevole Tremelloni, che non mi pento affatto di avere difeso in Commissione, è ridotto ora a fare l'altalena fra Camera e Senato!

Desidero ora controbattere alcune osservazioni circa gli aspetti giuridici. L'onorevole De Francesco (che ho seguito con molta attenzione) ed altri colleghi dicono che questa è una legge processuale ed aggiungono: come potete chiedere l'approvazione di una legge tipicamente processuale tributaria, quando nel contempo non si stabilisce il punto di approdo conclusivo, cioè lo strumento processuale, l'istanza che deve decidere?

Questo non è un argomento, è un semplice espediente impressionistico. Anzitutto non è vero che questa sia una legge puramente processuale soltanto perché si tratta di prove. Per convincersene, basta esaminare il libro VI del codice civile, nella parte che riguarda le prove: proprio ivi si trovano elencate le prove e fra esse il giuramento, ed il fatto che in questa legge sia disciplinato il giuramento non dimostra affatto che si tratti di una legge puramente processuale. Per contrario, nel codice di procedura civile esistono non pochi disposti di natura sostantiva. Quel che conta è che in materia tributaria i privati non hanno, né possono avere, la disponibilità della prova: ed è questa una ragione di più perché alla fonte dell'accertamento debba esservi la coscienza e la verità popolare: i consigli tributari. Abbiamo udito in Commissione innumeri audaci e spropositate dissertazioni sulla pretesa violazione del rapporto fra legge generale (codice penale e codice civile) e legge speciale (legge tributaria), dissertazioni che talvolta ci hanno fatto sorridere ma altre volte anche penare, per l'evidente intento di ricorrere a qualunque mezzo pur di difendere gli interessi dell'azionariato.

Abbiamo anche ascoltato delle disinvoltate e sfrontate esaltazioni sul valore dei libri legali. Nella mia esperienza professionale non ho conosciuto bancarottiere fraudolento che

non abbia avuto con sé il copialettere: i bancarottieri hanno una passione per il copialettere! Ora, i signori evasori dicono siamo pronti a rispettare tutti i libri legali ma non aggiungete altre condizioni di scritturazione e registrazione. Senonché gli accorgimenti che la legge detta in materia non sono il ritrovato di una mente fantasiosa, ma soltanto la tardiva accettazione di rilievi che emergono da una costante prassi contabile di evasione fiscale di cui è testimone l'intera opinione pubblica. Ma gli accorgimenti proposti non faranno scomparire le evasioni, onorevole ministro! Vi sono tanti esperti e dotti in materia tributaria, che ne escogiteranno delle nuove. Ella, onorevole ministro, si è sforzata — gliene abbiamo dato atto — di accogliere per lo meno i rimedi contro quelle più tipiche.

Gli argomenti giuridici hanno il valore di tanti cosmetici e belletti per nascondere il rapporto di utilità fra le dette escogitazioni e l'interesse dei grossi gruppi azionistici di esporci finanche a così blande e addomesticate e velleitarie modifiche, che in sostanza lasciano inalterato il sistema fondamentale.

Le incertezze, le oscillazioni, le esitanze, le arrendevolezza, le solidarietà di parte della maggioranza alle iniziative del grande capitale costituiscono l'ennesima riprova del permanere sul Governo e sulla maggioranza della guida e dell'influenza dei grossi gruppi azionistici del potentato finanziario.

Permane la prevenzione connaturale del sistema contributivo italiano contro i medi e i piccoli redditi, prevenzione troppo radicata e che nella applicazione della nuova legge — se legge diventerà — tornerà a rinverdersi, se non, onorevole ministro, anche ad aggravarsi.

È questa la ragione che ci convince della opportunità di astenerci, convinti che le leggi tributarie dovute alle velleità riformistiche di un Governo che realmente deve la sua vitalità al sostegno dei grandi potentati finanziari, non sono equiparabili ad aquile, ma a meschini pennuti, predestinati a starnazzare nei ristretti limiti del cortile che i gruppi dirigenti assegnano a salvaguardia dei loro privilegi. (*Applausi a sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

«Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pella. Ne ha facoltà.

PELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la discussione sufficientemente ampia di questi giorni, in cui si sono alternate adesioni e riserve, provenienti contemporaneamente dai settori di maggioranza e di opposizione (forse più sfumati i consensi dei settori di opposizione e le riserve dei settori della maggioranza), io rinuncerei a prendere la parola se non fossi indotto a parlare da un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo il desiderio di lasciare traccia di qualche mia perplessità rispetto ad alcuni punti della legge sottoposta al nostro esame, che non contrasta affatto con il suo spirito informatore, essendo la legge diretta, nelle intenzioni, a colpire i grandi evasori; in secondo luogo, tener conto di alcune considerazioni che il relatore per la maggioranza, nella sua pregevole relazione, ha ritenuto utile di inserire, sia pure di passaggio, circa i collegamenti fra questa legge ed una sana politica fiscale, fra politica fiscale e politica della spesa, fra politica della spesa e politica economica, e — oserei dire — fra politica economico-sociale e politica generale.

Ella vorrà quindi consentirmi, signor Presidente, di aggiungere, nella seconda parte del mio discorso, alcune osservazioni anche se non strettamente inerenti al testo della legge sottoposta al nostro esame.

La legge ha origini abbastanza remote. Ho avuto io il compito di presentarla, in una prima edizione, su richiesta del ministro delle finanze dell'epoca, in una delle ultime sedute del Consiglio dei ministri che ebbi l'onore di presiedere. Le note vicende successive non hanno concesso al Governo che allora presiedevo di portar in aula quel testo, che per altro era diverso in alcuni punti — che ritengo fondamentali — da quello oggi in esame. Il

testo governativo venne a sua volta emendato, e oserei dire non sempre in senso migliorativo, dal Senato attraverso ad un lungo esame che non avemmo noi la fortuna di poter ripetere in questo ramo del Parlamento per lo scarso tempo lasciato a disposizione.

Ho esaminato con profondo interesse le osservazioni del relatore per la maggioranza, a cui desidero rivolgere sentimenti di compiacimento, anche se dovrò avanzare riserve su alcuni punti.

Temo che questa legge — certamente contro la propria intenzione — finirà per rivolgersi contro i piccoli e i medi contribuenti, anziché contro i grossi evasori. La riforma del 1951 poggiava sovra diversi concetti base, ma tra cui due mi sembrano fondamentali: instaurare una consuetudine di buoni, fiduciosi rapporti tra fisco e contribuente, per cui (idealmente, andando al limite) il fisco avrebbe dovuto cercare di entrare nello spirito del contribuente ed il contribuente abbandonarsi fiduciosamente al fisco; ma soprattutto restaurare l'accertamento analitico come regola generale in sostituzione della prassi creatasi ed in forza della quale l'accertamento induttivo divenne regola generale. Ma, a questo punto, credo dobbiamo ricordare a noi stessi che l'accertamento analitico non rappresenta una novità del nostro sistema di imposizione sulla ricchezza mobiliare. Il testo unico del 1877 all'articolo 14 scultoreamente stabilisce il principio dell'analisi del reddito in ricavi e spese di produzione; l'articolo 32 del medesimo testo unico stabilisce quali debbano essere le spese detraibili; una lunga specificazione troviamo nel regolamento dell'11 luglio 1907, che ribadisce il concetto di accertamento analitico, sia nelle norme procedurali sia nelle norme sostanziali. E gli stessi moduli che l'amministrazione finanziaria ha sempre distribuito per le dichiarazioni di redditi fino al 1951 postulavano dichiarazioni di redditi lordi e di detrazioni dai redditi lordi. Senonché l'accertamento analitico, che doveva essere l'accertamento consueto secondo la legge fondamentale, non ha preso quota. È rimasto in vita (questa è la verità) soltanto per le grandi società azionarie, mentre gradualmente è stato sostituito da accertamenti induttivi per la generalità dei medi e dei piccoli contribuenti.

La legge del 7 agosto 1936, contenente la riforma degli ordinamenti tributari, prende atto di questa situazione di fatto e, creando gli ispettorati compartimentali, delega ad essi il compito di stabilire criteri e coeffi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

cienti per la determinazione degli imponibili di ricchezza mobile nelle diverse categorie.

Questo è il punto di partenza, mi sembra, della legittimazione formale di un accertamento induttivo che non è nello spirito e neppure nella lettera del testo unico istitutivo.

Senonché la legge di perequazione dell'11 gennaio 1951 ristabilisce l'obbligo della dichiarazione analitica, reintroduce il sistema analitico presentandolo come il presupposto per creare un'atmosfera di fiducia tra fisco e contribuente. E la legge che abbiamo oggi l'onore di esaminare vuol scolpire un terzo concetto, che, cioè, nel quadro dell'accertamento analitico, analitica deve essere la motivazione sia dell'accertamento sia delle rettifiche da parte dell'ufficio.

Senonché, arrivati a questo punto, credo debbano cominciare le ragioni della mia perplessità; la quale non è mia soltanto, poiché la so discretamente condivisa anche in quest'aula da persone non sospette.

L'articolo 6 della legge del 1951 concede ai contribuenti privati, cioè ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, quello che prima la prassi accordava solo agli enti collettivi; per le imprese individuali e per le società di persone, ammette la possibilità di chiedere l'accertamento sulla base delle risultanze contabili; aggiunge che, nei confronti di coloro che non hanno tenuto i libri contabili o li hanno irregolarmente tenuti, gli uffici o l'organo giudicante determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati raccolti.

L'articolo 7 della legge che esamineremo (chiedo perdono se per questi aspetti particolari di ordine tecnico dovrò fatalmente essere un po' noioso), l'articolo 7, dicevo, stabilisce tutta una serie di norme cautelative sul piano contabile, delle quali ha parlato con grande competenza, e in qualche momento anche con arguzia che deve dare a pensare, l'onorevole Ferreri l'altro giorno. A tale complesso di norme cautelative è subordinato il sistema di un accertamento analitico appoggiato alla contabilità.

Non mi interessano, signori, tutte le norme contenute nell'articolo 7 alle diverse lettere; mi soffermo sull'obbligo della tenuta di una contabilità di magazzino per quantità e per valore. Tale contabilità di magazzino, per quantità e per valore, è già tenuta dalle grandi aziende di modo che essa non rappresenta un obbligo nuovo per i maggiori contribuenti; essa costituisce una vera novità

inflitta alle medie e alle piccole imprese. Si badi bene: a tutte le medie e piccole imprese di carattere commerciale, di carattere industriale.

Se mi è lecito rievocare qui, nella solennità della discussione in aula, quanto brevemente dissi davanti alla Commissione, ricordo un episodio. Un giorno chiesi ad un modesto droghiere presso cui mi ero recato per un piccolo acquisto se egli teneva una contabilità di magazzino per quantità e per valore, dividendo le merci per categorie e naturalmente registrando ogni singola vendita a mano a mano che le vendite stesse avevano luogo, così come vorrebbe la legge in esame. Naturalmente la domanda sembrò così strana che non ebbe neanche risposta. Ed io penso che, se percorressimo tutte le vie di Roma e tutte le vie d'Italia, troveremmo che per il 90 per cento le modeste aziende non tengono contabilità di magazzino per quantità e per valore; non perché non vogliano tenerla, ma perché si tratta di un qualcosa di inutile agli effetti della loro gestione, sostituibile con altre forme di controllo di magazzino.

Inoltre, sul piano delle aziende industriali, l'onorevole ministro vorrà certo essere concorde con me sul fatto che esistono molti settori in cui l'avvicinarsi di fasi successive di lavorazione, con l'esigenza di rilevare i singoli passaggi in lavorazione, rende praticamente impossibile, o, se non impossibile, veramente di scarsissimo risultato pratico, una tenuta di contabilità di questo genere, per molte ragioni, tra cui quella dei cali di lavorazione difficilmente rilevabili per singole operazioni se non a costo di onerose attrezzature amministrative.

Voglia, onorevole ministro, affidare a qualche istituto tipo *Doxa* un'indagine per vedere quale è la situazione delle imprese italiane su questo punto ed in particolare sulle ragioni per cui non viene tenuta questa particolarissima contabilità. Ed allora, se, come credo, il 90 per cento delle imprese non tiene perché non può tenere, o terrebbe soltanto con enorme dispendio, un controllo contabile di questo genere, automaticamente se ne deduce che il novanta per cento di aziende, per il semplice fatto di aver chiesto di appoggiare l'accertamento con la propria contabilità e di non averla tenuta ai sensi della nuova legge, in primo luogo non potrà più concordare il proprio imponibile; ricadrà, in secondo luogo, in quella zona in cui «sembra» esistere ancora un accertamento analitico, in quanto sia ancora necessaria una analisi di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

spese e soprattutto una motivazione analitica, così come vuole l'articolo 1 della nostra legge. Ma io temo fortemente, onorevole ministro, che la motivazione farà riferimento a comparazioni con aziende analoghe per rettificare determinate cifre di consumi, per respingere determinate impostazioni di altri costi speciali o di spese generali. È vero, formalmente è ancora una analisi, ma sostanzialmente sarà il ritorno ai criteri e coefficienti, applicati non più con una cifra unica sui ricavi, ma con addendi diversi costituenti, nel complesso, la tradizionale unica cifra.

Non vorrei che la Camera avesse l'impressione di un mio intendimento rivolto a diminuire la potestà di controllo dell'amministrazione finanziaria: perciò mi si consenta di aggiungere che più efficace sarebbe un altro modesto libro che finora, perchè forse troppo semplice, non ha l'onore di essere considerato obbligatorio: il libro degli incassi di qualsiasi natura, che tutti possono tenere, piccoli e non piccoli, imprenditori e privati, con sanzioni per l'irregolare tenuta. Ed al riguardo ritengo basterebbero quindici giorni di detenzione. onorevole ministro, giacchè quello che conta, a mio avviso, è il primo giorno di pena, di restrizione della libertà personale. Chi non sentisse il peso del primo giorno, probabilmente non sentirebbe una gran differenza tra quindici giorni o tre o sei mesi.

Desidero inoltre pregarla, onorevole ministro, di concedere, nel complesso dei controlli contabili, una certa attenuazione a favore dei modesti imprenditori. È vero: la legge esonera da questi obblighi i piccoli imprenditori; ma ella, onorevole ministro, insegnerà a noi che il piccolo imprenditore, così come è contemplato dal codice civile, è quello la cui attività è svolta col lavoro proprio e dei propri familiari. E soprattutto, poi, secondo l'articolo 1° della legge sul fallimento, abbiamo una definizione ancora più preoccupante, poiché piccolo imprenditore è colui il cui reddito è al di sotto dell'imponibile di ricchezza mobile. Cosicché gli esonerati dall'obbligo del controllo sarebbero proprio quei contribuenti che già per legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Io non so se su questo primo punto, onorevole ministro, le mie preoccupazioni siano infondate: vorrei veramente che lo fossero. Sarei veramente felice che nella sua replica ella potesse dirmi le ragioni per cui anche i modesti e i piccoli contribuenti potranno essere più sereni, e che questa replica sia inserita nella solennità del verbale della

seduta per la portata che essa dovrà indubbiamente avere nel futuro.

Devo chiedere il permesso di esprimere anche il mio pensiero sopra l'istituto del giuramento, argomento quanto mai scottante. E vi prego, onorevoli colleghi, di non considerare le mie perplessità come desiderio di sottrarre il contribuente all'esigenza di compiere tutto il suo dovere fiscale.

Queste perplessità non sono nuove

Ella sa, onorevole ministro, che il giuramento non era contemplato nelle prime edizioni di questo disegno di legge redatte prima che ella dedicasse alla materia le sue attente e preziose cure. E vorrei ancora ricordare a me stesso che allorquando al Senato si discusse la legge sulla perequazione del 1951, nella seduta del 17 ottobre 1950, dinanzi alla proposta di un emendamento introduttivo del giuramento, il relatore di maggioranza, a nome della Commissione, spiegò le ragioni di ordine tecnico e morale che, a suo avviso, non consentivano di accettare l'emendamento. Ed il Governo di allora, con posizione più cauta, però sempre chiedendo di respingere l'emendamento, sottolineava che, a suo avviso, non erano ancora maturi i tempi perchè il giuramento potesse essere accolto. « Non essere maturi i tempi » significa non avere ancora raggiunto quel grado di cordialità di rapporti tra fisco e contribuente, per cui effettivamente l'evasore fiscale potesse e dovesse venir considerato come il traditore della pubblica causa e quindi degno di essere messo al bando della collettività.

Lo so, l'amministrazione e l'onorevole relatore ci hanno assicurato che il giuramento sarà probabilmente deferito in pochi casi. Ed è perfettamente vero. Noi abbiamo due precedenti: quello della legge sull'imposta patrimoniale del 1920 e quello dell'imposta di successione. E ho l'impressione che queste due disposizioni siano rimaste discretamente inerti. Ed allora mi chiedo se, dinanzi all'indubbio spavento che intorno al giuramento sembra si sia diffuso nel mondo dei contribuenti onesti, o quanto meno nella zona dei contribuenti meno disonesti di tanti altri, se sia politicamente opportuno che, per un istituto già in partenza configurabile per pochi casi, si crei una atmosfera di grande preoccupazione, di quasi spavento.

Onorevoli colleghi, lo spirito informatore del mio intervento non è a favore dei grossi contribuenti: questi devono essere duramente colpiti quando evadono. Lo spirito delle mie osservazioni è rivolto all'interesse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

della giustizia nei confronti del medio e piccolo ceto economico, che guarda a questa legge con molta apprensione.

Ben lontano dal ritenere che non vi possa essere una morale senza fede religiosa, per cui il giuramento possa essere senza valore per coloro che non credono debbo pur pensare che la tentazione di giungere ad un compromesso fra verità ed interesse personale possa essere maggiore per chi non abbia il conforto della fede. E, soprattutto, io non vorrei che, nell'intimo delle singole coscienze, credenti e non credenti cominciassero a riposare sopra sottili casistiche dirette a conciliare la santità del giuramento colla difesa contro una presunta ingiustizia fiscale. Ciò mi preoccupa perché costituirebbe un indice di scadimento morale, che deve far riflettere.

È stato detto, onorevole ministro (e fu autorevole voce al Senato), che sarebbe stata cosa assai più saggia includere il giuramento nel quadro delle norme che devono riordinare tutto il contenzioso. Conosco la risposta che ella ha dato, onorevole ministro. Mi consenta tuttavia, di sottolineare in primo luogo che si tratta pur sempre di commissioni che hanno oggi un'esistenza precaria; in secondo luogo (se non erro, io, uomo di numeri) mi sembra che il giuramento, come mezzo di prova, avrebbe trovato più utile collocamento nel sistema processuale fiscale che non, invece, in una legge prevalentemente di ordine sostanziale o, quanto meno, di ordine non eminentemente procedurale.

E perché non devo anche ricordare a me stesso che giustamente la legge ammette la possibilità della ritrattazione della circostanza falsamente giurata, prima che vi sia pronuncia definitiva?

E allora io comincio a temere che si finisca per giocare parecchio di audacia attorno all'istituto del giuramento, ben sapendo che vi sarà sempre una possibilità, all'ultimo minuto, di evitare le conseguenze di un giuramento non vero.

Naturalmente, queste considerazioni non valgono per gli uomini di moralità assoluta. Lo so perfettamente. Ma già in ipotesi noi pensiamo di deferire il giuramento a quelli che hanno una moralità relativa, in quanto presumiamo che essi si siano messi nel campo degli evasori fiscali. Avrei quindi preferito, onorevole ministro, che fosse rinviato a tempo più lontano l'esame di questo istituto per adottare in circostanze più propizie le conclusioni definitive.

Le mie modeste osservazioni, onorevoli colleghi, non sono dirette ad impedire il corso della legge: sono osservazioni dirette, se possibile, ad ottenere un suo miglioramento o quanto meno a provocare da lei, onorevole ministro, la promessa che immediatamente si farà tesoro dell'esperienza delle prime applicazioni. Per l'uomo forte, per l'uomo sicuro delle proprie opinioni, non vi è miglior soddisfazione di quella di lasciarsi convincere, in senso diverso, dall'esperienza.

Desidero, inoltre, parlare delle cosiddette plusvalenze contemplate dall'articolo 20: questo modifica una giurisprudenza acquisita in ordine alla loro tassabilità quando non siano state realizzate o distribuite, ma risultino da un semplice allineamento di valori nelle poste attive, iscritte per il nuovo valore con una contropartita al passivo tipicamente denominata « fondo oscillazione valori » o con altre espressioni del genere. Oggi, in linea di massima, tale fondo, correlativo ad una rivalutazione dell'attivo, non viene colpito, non già perché sia esente, ma perché si attende il suo esito finale, cioè la realizzazione del cespiti o dei cespiti a cui si riferisce. Si attende, cioè, che la registrazione contabile diventi una entrata concreta per l'azienda oppure che avvenga una effettiva distribuzione agli azionisti mediante passaggio a capitale od al fondo di riserva.

Quale sarà la conseguenza che scaturirà, quando tali poste di allineamento valori saranno tassate? A mio giudizio, la conseguenza sarà la progressiva sparizione di qualsiasi aggiornamento di valori. Cioè sarà il trionfo delle riserve occulte.

L'onorevole Ferreri ha spezzato una lancia (ed io condivido le sue argomentazioni) a favore delle riserve occulte quando esse rappresentano dei cuscinetti ammortizzatori nell'interesse della impresa, che il fisco colpisce quando sono il risultato di redditi già realizzati. Ma vi sono limiti oltre i quali le riserve occulte sono pregiudizievoli, e questo si verificherà quando gli amministratori, per non pagare l'imposta, rinunceranno ad iscrivere in bilancio i valori parzialmente o totalmente allineati. Nè tale allineamento è prescritto dalla legge, la quale si limita ad affermarne la tassabilità qualora venga effettuato.

Francamente, signor ministro, io credo che, ad esempio fra dieci anni, i bilanci delle società avranno all'attivo dei valori completamente eterogenei e molte riserve occulte, note soltanto agli amministratori ed ai detentori del pacchetto di maggioranza, ma non agli azionisti di minoranza. Anche

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

per questo sono preoccupato sulle ripercussioni che questa legge potrà avere sopra l'interesse dei medi e piccoli ceti economici.

Conosco perfettamente che le riserve occulte sono considerate legittime, e ricordo un processo celebre in materia, quello della Banca italiana di Sconto, che si concluse nella maniera nota. Ma auguriamoci che gli amministratori non abusino delle riserve occulte. Del resto, anche l'amministrazione finanziaria ha cercato di incoraggiare l'allineamento dei valori con le norme relative alle rivalutazioni monetarie, giustamente estese, anche al di là del capitale fisso, come era tradizione in passato. Mi consenta di augurarmi che su questo punto ella, signor ministro, vorrà riesaminare se non convenga, invece, stabilire forme rigide di controllo sulle plusvalenze non ancora realizzate perché al fisco non sfuggano, perché possano essere colpite nel momento in cui da ombra assumono sostanza di cosa certa. Perché, fino a quando si tratta di allineamento contabile, esse sono prevalentemente ombra, semplice ombra.

Né mi dica, onorevole ministro, che ella ha paura che tali fondi possano essere poi assorbiti da perdite di esercizio e quindi sfuggire ad una successiva tassabilità. Perché a prescindere che ella — e questo torna veramente a suo onore — ha spezzato quel cerchio che economisti e studiosi di economia aziendale hanno costantemente respinto, costituito da una rigida autonomia del bilancio annuale (mentre invece siamo tutti d'accordo che le risultanze economiche di una impresa possono essere esaminate solo a larghi cicli) anche se non si procede normalmente agli allineamenti monetari, possiamo essere certi che — nell'ipotesi di esercizio passivo — allineamenti monetari saranno effettuati entro i limiti necessari e sufficienti per coprire la perdita. Si raggiungerà, quindi, egualmente il risultato di devolvere le plusvalenze a copertura di perdite. Voglia perciò esaminare, onorevole ministro, l'opportunità di una procedura rigida di controllo in questa materia, e se non sarebbe il caso di imboccare la strada inversa, quella di spingere le società a mettere in evidenza i valori reali dei loro bilanci. Questa, mi sembra, dovrebbe essere la direttiva.

Qualche altra osservazione desidererei fare circa le dichiarazioni e le persone chiamate a firmarle.

Mi duole di non aver sentito tutte le considerazioni dell'onorevole Assennato. Però io vorrei ricordare che non è affatto vera la credenza comune secondo cui il bilancio di

una impresa e la conseguente dichiarazione possano essere compilati senza dubbi veramente preoccupanti. Criteri di valutazione, criteri di imputazione di spese possono portare a impostazioni di bilancio divergenti da quelle che il fisco vorrebbe secondo le sue norme. Tipico il caso delle Officine di Savigliano: bilancio in perdita, accertamento — se sono bene informato — di alcune centinaia di milioni di utile, nonostante che il bilancio fosse in perdita. Non devo credere che sia stato un accertamento campato in aria, tanta è la stima che ho per l'amministrazione e in particolare per il capo del compartimento interessato. Però, contemporaneamente, gli amministratori sono andati a finire in galera e sul banco degli imputati, e solo attraverso molte traversie hanno potuto ottenere il proscioglimento. Ed il bilancio era considerato falso dall'autorità giudiziaria, non già perché avesse omesso di porre in evidenza degli utili che secondo l'amministrazione finanziaria dovevano esistere, ma perché invece il bilancio era ancora pericolosamente ottimista, secondo il magistrato penale! E, nel punto specifico, la questione verteva, da quello che ho letto sui giornali — non ho altre informazioni al riguardo — sopra un determinato credito di alcune decine di milioni che la società aveva verso un suo corrispondente, mi sembra di Roma: credito che la società aveva già svalutato, e che secondo il magistrato penale avrebbe dovuto essere portato a zero, ma che per la prassi della amministrazione finanziaria e secondo le norme attualmente in vigore comporta la detraibilità soltanto quando il debitore è caduto in stato di dissesto.

Ora, se esiste questa enorme difficoltà di conciliare la compilazione del bilancio con le esigenze fiscali, onorevole ministro, ella pensi alla preoccupazione degli infelici capo-contabili. Per prima cosa essi cercheranno di svestirsi della qualifica di dirigente, perché soltanto in questo modo saranno sottratti all'obbligo di scegliere tra il servire l'interesse dell'impresa e correre gravi rischi personali. Pensiamo alla posizione dei presidenti dei collegi sindacali i quali dovranno pensare in moltissimi casi, da una parte, a quello che potrebbe dire il magistrato penale, e dall'altra, invece, a quelle che potrebbero essere le conseguenze in sede di accertamento fiscale.

L'onorevole relatore nella sua pregevole relazione ha avuto, però, un accenno in cui io non vorrei non vi fosse, intenzionalmente, più di quello che risulta dalle parole. Si parla di un segreto bancario che è fonte di molte

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

infedeli denunce e di una non nominatività di titoli di Stato e delle obbligazioni, che pure è fonte di infedeli denunce. È vero che il relatore riporta le citate parole da altro autore: ma le risposa.

Vorrei ricordare ai membri del Governo che nella situazione attuale del nostro bilancio è necessario avere dal risparmio monetario una somma all'incirca uguale e forse superiore a quella che danno le imposte dirette. Questa è la realtà di oggi. Fino a quando vi sarà un disavanzo che, in sede di tesoreria, richieda un prelievo, dal mercato monetario, di 300 o 350 o 250 miliardi a seconda degli anni, facciamo attenzione a non spaventare il risparmio monetario, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione. E non dimentichiamo, onorevole ministro, che, di ogni incremento di depositi bancari, il 25 per cento va a disposizione del Tesoro, per il meccanismo di investimento della riserva bancaria.

Quindi, rispettiamo questo risparmio, che, intendiamoci, appunto perchè monetario, proviene essenzialmente da ceti di medi e di piccoli risparmiatori; rispettiamolo in quanto, il giorno in cui noi lo avessimo ferito sul piano psicologico, non soltanto il bilancio dello Stato ne soffrirebbe, ma lo stesso sistema della espansione economica finirebbe per perdere il suo alimento principale.

Per quanto riguarda le sanzioni, non vorrei aggiungere altro a quanto accennato dall'onorevole Ferreri, il quale ha ricordato che già noi avevamo una sanzione molto grave, quella contenuta nel decreto-legge 17 settembre 1931, all'articolo 18, per le frodi contabili. Era sanzione grave perchè contemplava la multa, penalità specifica per i delitti, non per le contravvenzioni. E se si ebbero delle esitazioni (si parla di quattro o cinque casi soltanto in cui l'articolo 18 ebbe applicazione), siccome non posso assolutamente credere che sia stata la pubblica amministrazione a voler essere negligente, devo pensare che si trovano sempre esitazioni nell'applicare sanzioni di particolare gravità.

Occorre applicare le sanzioni: ma con discernimento, in modo che non siano un generico spauracchio per il mondo dei contribuenti. Esse sono fatte per colpire quei pochi o molti contribuenti che disobbediscono alla legge. Ma forse che tutto questo, amico Ferreri, deve farci dimenticare i risultati che abbiamo ottenuto dal 1951 con la nuova politica fiscale? Assolutamente no. Forse ho finito per indulgere un po' troppo a quella che si chiama critica costruttiva. Voglia, in ogni caso, onorevole ministro, tener conto che per tanti

anni io fui il destinatario di molte critiche costruttive! (*Commenti - Si ride - Applausi*).

Mi consenta la Camera di sottolineare che fu certamente grande risultato il maggior gettito che le imposte dirette hanno dato, e poco più avanti sarò suo alleato, onorevole ministro, nel respingere l'accusa di deterioramento del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette. Il deterioramento esiste, ma non ne è responsabile il ministro delle finanze.

Abbiamo potuto adottare una politica di minimi imponibili, che torna politicamente a onore dei governi di un paese in cui così basso è il reddito individuale. Stabilire un minimo imponibile generoso in un paese a modestissimo reddito individuale significa certamente compromettere, in larga parte, il gettito. E cito ancora la politica di abbattimento alla base e la politica di riduzione di aliquota.

Sia reso omaggio alla pubblica amministrazione per tutto quello che è stato fatto: a questa amministrazione finanziaria, rispetto alla quale il caso anomalo, il caso della persona che cade (vi sono sempre persone che cadono in tutti gli organismi soggetti alle imperfezioni umane) ha potuto troppo volte essere generalizzato. È un'amministrazione sana, ed ella, onorevole ministro, deve sentire l'orgoglio di esserne il capo, così come il Parlamento ed il paese devono sentire l'orgoglio di possederla. Ripulite quanto vi è da ripulire, ma affermate che è un'amministrazione meritevole, oggi più che mai, di essere additata alla riconoscenza dei cittadini.

Vorrei apportare un piccolo contributo alla sua opera, onorevole ministro, sottolineando che, per attuare la politica fiscale quale è nei comuni intendimenti, nelle linee dei vostri predecessori e colla vostra particolare ansia di cui non da oggi sono stato testimone, assai più delle drastiche sanzioni servirà il fornire alla amministrazione finanziaria i mezzi necessari per poter svolgere un'azione a fondo. E io, che non sono tenero per la dilatazione della spesa, credo troverete larghissimo consenso (mi impegno modestamente fin da questo momento di votare a favore) per un disegno di legge che stabilisca, per un certo numero di anni, uno stanziamento eccezionale a favore dell'amministrazione finanziaria, per riorganizzare gli uffici e per dare loro la possibilità di raggiungere tutti quegli obiettivi che forse con le minacce difficilmente si raggiungerebbero. Trovate la copertura, meglio se attraverso qualche riduzione di spesa. Se questo non fosse possibile, trovatela pure sotto forma

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

di qualche lieve aggravamento fiscale. La spesa per l'attrezzatura dell'amministrazione è, a mio avviso, la spesa socialmente più produttiva perchè diretta tangibilmente ad attuare una migliore giustizia sociale attraverso lo strumento del prelievo tributario.

Risparmiando qualche altra osservazione, desidero aderire alle considerazioni dell'onorevole Ferreri, per quanto riguarda la politica delle esenzioni. Vorrei suggerirvi di presentare un disegno di legge in cui si stabilisca che, con il 31 dicembre 1957, o, se preferite, con il 31 dicembre del 1956 o del 1958, tutte le esenzioni fiscali e tutte le facilitazioni perderanno la loro efficacia, e nel frattempo di presentare una legge organica che riorganizzi tutta questa materia; poichè ho la sensazione che oggi siamo al punto in cui è difficile fare anche soltanto un catalogo sicuro di tutte le esenzioni fiscali disseminate in moltissime leggi. (*Vivi applausi al centro*). E, in questo concetto, inserite anche il riesame della esenzione delle nostre indennità parlamentari. Non abbiate paura di farlo. (*Applausi al centro*). Abbiamo una proposta di legge dell'onorevole Vincentini che non so bene per quale ragione sia rimasta sepolta su qualche tavolo. Merita di essere dissepolta.

Che cosa, quindi, possiamo fare di questa legge, onorevole ministro? Dobbiamo, prima di tutto, farne una legge migliore. Perchè non si fa promotore della procedura adottata nei riguardi della legge sul risarcimento dei danni di guerra? Allora, è venuto qui in aula un disegno di legge al quale il presidente della Commissione finanze e tesoro aveva dedicato particolarissime cure. Abbiamo esaurito la discussione generale, poi ci siamo resi conto che, per risparmio di tempo e per avere una legge armonica, per avere una buona legge, era opportuno applicare l'articolo 85 del regolamento della Camera. Abbiamo, quindi, rinviato il provvedimento alla Commissione, perchè definisse gli articoli da proporre per l'approvazione in aula senza discussione. Io credo che risparmieremo tempo e, se mi si consente, potremmo compiere quel lavoro di perfezionamento che in scarsa misura ebbe luogo, per la preoccupazione di non rinviare l'approvazione della legge oltre il 31 marzo. La data del 31 marzo è passata, e non è stata danneggiata l'azione dell'amministrazione finanziaria. Si tratta, a mio avviso, di fare approvare la legge entro il mese di maggio, anche se vi saranno modifiche per le quali essa dovrà ritornare al Senato. Il mese di maggio è un mese ancora idoneo per raggiungere certi risultati che ci stanno a cuore.

Dato il prevedibile calendario dei lavori in aula delle prossime settimane, ho la sensazione che si farebbe molto più presto lavorando in sede di Commissione.

Ma, a questo punto, riferendomi ad alcune osservazioni introduttive circa il permesso che le avrei chiesto, onorevole presidente, di sviluppare qualche riferimento circa questa legge e la politica fiscale e fra politica fiscale e politica della spesa e politica economica e sociale, vorrei prima di tutto essere un difensore veramente strenuo del ministro delle finanze, a cui non si può imputare di ritardare la politica di riduzione di aliquote, di maggiore distensione tra fisco e contribuente, di migliore rapporto tra tributi diretti e indiretti e in genere di ritardo ad un più organico riassetto del nostro sistema fiscale spaventosamente complicato e spesso contraddittorio se ella, onorevole ministro, è continuamente preso — scusatemi la espressione — alla gola dalla perentoria richiesta di coprire improvvisamente, nel giro di pochi giorni, spese talvolta assai pesanti.

Ella è la prima vittima di questa politica della spesa. Allorquando si propone una nuova o maggiore spesa, si comincia sempre col voler far pagare gli evasori, i grandi contribuenti. Poi siccome ci si accorge che l'esigenza delle coperture è immediata, allora spuntano quei provvedimenti che fatalmente fanno capo alle imposte indirette sulla produzione, sugli affari, sui consumi.

Non credo (dal fondo delle discussioni parlamentari del secolo scorso si levano voci autorevoli ad ammonire che nessuna vera riforma fiscale può essere fatta se ai contribuenti non si presenta una sana politica della spesa) si possa imporre ai contribuenti una seria politica fiscale se i contribuenti stessi non sono persuasi della serietà della politica della spesa.

La colpa di chi è? Signori, poichè facciamo parte tutti di un unico corpo, dobbiamo dire che la colpa è nostra.

DUGONI. Vostra. Prendo atto di questa confessione.

PELLA. Ho provato, onorevole Dugoni, nel corso delle discussioni finanziarie, quando ero destinatario di tante critiche costruttive, a fare la lista di tutte le richieste che venivano dalla sua parte. Se sapesse, quanto la lista era lunga! (*Applausi al centro*)

DUGONI. Sono pronto a sostenerle (*Commenti al centro*).

PELLA. Ho l'impressione che non le convenga provocare una discriminazione in questa solidarietà passiva.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

Abbiamo constatato che ella, onorevole ministro, ha dovuto nel secondo semestre dell'anno scorso firmare, per la pubblicazione, provvedimenti fiscali per 160 miliardi. Soltanto un grosso addendo, quello dell'imposta sulle società commerciali, appartiene al settore delle imposte dirette: tutto il resto è, praticamente, imposizione indiretta.

Mi consenta, onorevole Presidente del Consiglio, di dire che i ministri finanziari sono fuori discussione. In un non remoto articolo di gennaio, alla vigilia della presentazione del nuovo preventivo, mi permettevo esortarla alla solidarietà coi suoi collaboratori finanziari ed evocavo con una certa commozione la solidarietà che l'onorevole De Gasperi finiva per accordare nel passato al ministro del tesoro ed al ministro del bilancio quando si trattava di tirare le somme del preventivo. Non dubito che anche oggi il Presidente del Consiglio avrà fatto tutto il possibile per conciliare esigenze che sono così difficilmente conciliabili: le richieste dei ministri della spesa e l'impossibilità dei ministri finanziari di andare oltre certi limiti di sicurezza.

Ma la realtà è che dopo un triennio 1952-53 1953-54, 1954-55 (bilancio nato nell'autunno 1953), triennio in cui l'ammontare delle spese effettive si era pressochè stabilizzato su 2.300 miliardi (pari a circa il 21 per cento del reddito nazionale lordo), nel 1955-56 siamo andati a 2.725 miliardi per le spese effettive, con un aumento di 371 miliardi. In parte può essere il riflesso di leggi vecchie, ma in piccola parte; in ogni caso credo che quanto oggi viene rinviato ad esercizi futuri sia assai maggiore di quello che per avventura sia stato ereditato da leggi vecchie relative a spese pluriennali crescenti.

Di questi 371 miliardi solo 25 miliardi sono destinati ad investimenti pubblici; i restanti 346 miliardi sono destinati o a consumi pubblici, o ad enti, o a privati che, per la loro natura, difficilmente li dirigeranno ad impieghi diversi dal consumo. Quindi non mi sembra che siamo veramente sulla strada di una politica della spesa contenuta nei limiti della possibilità di resistenza e soprattutto su quella direttiva di dilatazione degli investimenti, così come — giustamente, a mio avviso — ha voluto adottare il Governo nello schema di sviluppo dell'economia predisposto sotto la guida del ministro del bilancio, onorevole Vanoni.

Nè vorrei che, attraverso a considerazioni di carattere personale, che respingerei vigorosamente e con indignazione, quanto vado dicendo fosse interpretato soltanto come

amore di polemica: le mie considerazioni, all'incirca, sono scritte nelle relazioni ai bilanci finanziari in discussione al Senato.

I 2.725 miliardi di previsione attuale delle spese effettive, rapportati al reddito nazionale lordo si avvicinano alla pericolosa percentuale prebellica fra spesa pubblica e reddito nazionale.

Onorevole ministro, non ho preoccupazioni eccessive sulla situazione attuale, a condizione che quello odierno sia effettivamente il limite invalicabile.

E mi contento di sottolineare qualche effetto pericoloso derivato dalla sensazione diffusa che il bilancio potesse sopportare maggiori oneri rispetto alla media su cui si era stabilizzato in precedenza.

Io credo che recenti agitazioni interessanti il ceto medio, soprattutto il ceto medio intellettuale (e ne sono veramente preoccupato perchè guai a noi se finissimo un po' alla volta con lo scontentare il ceto medio) abbiano avuto, se non interamente, un incremento di impulso da questa sensazione: che in sostanza si poteva essere un po' più larghi nella pubblica spesa.

In fondo a tutto ciò che cosa potrebbe essere? Ci potrebbe essere il crollo di una stabilità, che io non vedo ancora all'orizzonte ma che alcune zone dell'opinione pubblica incominciano a temere.

Rassicurate con le parole e con l'azione (desidero impegnarmi in questo momento che sarò al vostro fianco nel fugare queste preoccupazioni, se effettivamente questo impegno si assume) di non continuare su una strada che io considererei estremamente pericolosa. Perchè mentre qui parliamo di sanzioni contro gli evasori fiscali, auspico che un giorno, nel mondo (e in questo momento dico in tutto il mondo), si adotteranno sanzioni contro i responsabili dei processi inflazionistici, i quali determinano veramente la rovina delle classi medie e delle classi più umili. (*Vivi applausi al centro*).

Accennavo ai collegamenti fra la politica della pubblica spesa e la politica economica e sociale che voi intendete svolgere, che noi intendiamo svolgere. Lo schema Vanoni, per assicurare un migliore tenore di vita agli italiani (e sarei molto grato al Governo se al più presto provocasse un utile movimento di discussione su questo schema, rimasto sinora un pochino ai margini della discussione politica vera e propria più qualificata), per giungere ad eliminare la disoccupazione e la sottoccupazione, giustamente richiama alcuni concetti, che, in parte, sono stati ripetutamente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

espressi anche da quei banchi (*Indica la sinistra*), cioè che per creare maggiore occupazione e un migliore tenore di vita bisogna aumentare gli investimenti e la produzione; per aumentare gli investimenti e la produzione è necessario avere maggiori capitali a disposizione; questi maggiori capitali a disposizione si creano con il risparmio interno e con capitali esteri, che oggi come oggi vedo di dimensioni assai limitate (e di questo non dobbiamo far torto a nessuno, perchè questa è la realtà e sarebbe illusione pensare a situazioni diverse).

DUGONI. Ma bisogna dirlo!

PELLA. Lo sto dicendo.

DUGONI. È il Governo che deve dire che questi capitali non verranno.

PELLA. Onorevole Dugoni, nessuna affermazione contraria è venuta da parte del Governo, anzi è venuta l'onesta comunicazione, recentemente, di cifre sulle possibili dimensioni di afflusso di capitale estero. Quindi non accetto in nessun modo questa sua valutazione.

Il risparmio si crea con il contenimento dei consumi, con la stabilità monetaria, con la dilatazione delle risorse, e ho preso atto con piacere che questo schema considera come *plafond* massimo raggiungibile quella dilatazione del 5 per cento che è stata la regola del passato. Ma se ho ben capito il significato dello schema — e credo che questa sia la interpretazione più esatta — esso punta decisamente sopra la iniziativa privata: che deve naturalmente essere sorretta, integrata, appoggiata, non osteggiata dagli interventi statali. D'accordo, lo Stato deve intervenire; ma non col viso arcigno di chi vuole mortificare l'iniziativa privata, bensì con l'aspetto del fratello che va ad aiutare un fratello nello sforzo. Abbiamo un po' l'impressione — e politicamente purtroppo sono le impressioni che contano — che l'iniziativa privata tema un tale eccesso di statalismo che forse è anche il frutto di un errore di valutazione e di una inesatta informazione. Ma l'iniziativa privata — ricordiamocelo — ancor più che un fenomeno economico e un fenomeno tecnico è un fenomeno psicologico, è uno stato d'animo. Se noi ricostruiamo questo stato d'animo, l'iniziativa privata farà quello che ha fatto nel decennio scorso: la ricostruzione è stata, a mio avviso, prevalentemente compito della iniziativa privata.

MATTEUCCI. E dell'inflazione a spese del popolo.

PELLA. Fino al 1947-48; per il periodo successivo vada a leggere la polemica contro il sottoscritto in quella materia.

Ma in fondo alle possibilità di sviluppo della nostra economia vi è un problema di natura squisitamente politica: contenimento di consumi, incremento di risparmio, sforzo concorde, se effettivamente vogliamo dare un nuovo volto al nostro paese e nel giro dei prossimi anni portare gli italiani tutti nel solco fecondo del lavoro e dare loro un migliore tenore di vita. Questo sforzo concorde richiede la unione dei ceti medi e delle grandi masse lavoratrici. Questo, mi sembra, debba essere il fondo di tutto il ragionamento.

E credo che competa proprio a noi uomini responsabili di creare i presupposti non demagogici perchè, al di sopra delle nostre discussioni, si formi un clima per cui gli uomini di buona volontà si ritrovino non già in termini retorici — forse ci riferiamo troppo spesso agli uomini di buona volontà — ma in termini concreti per servire concordi gli interessi della nazione, che sono, poi, gli interessi permanenti del popolo italiano.

Ciascuno di noi sia fiero delle mostrine del proprio reggimento politico, cioè del partito a cui appartiene, ma sia fiero soprattutto di appartenere a reggimenti che sanno di costituire un unico esercito, pronto a combattere unito verso obiettivi che trascendono le nostre discussioni di parte.

Non è, onorevoli colleghi, una questione di formule. Quel che conta è l'ispirazione. Questa ispirazione, che vorrei chiamare unitaria, sociale, nazionale, questa ispirazione io credo debba veramente rappresentare il nostro sforzo di ogni momento. (*Vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MACRELLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Cavaliere. Ne ha facoltà.

CAVALIERE STEFANO. Onorevoli colleghi, dopo le critiche, sia pure improntate a spirito diverso, degli onorevoli Pella e Ferreri da una parte, e dell'onorevole Assennato dall'altra, noi dovremmo semplicemente apprestarci a fare i funerali a questa legge; tanto più che questi oratori, i quali con autorità hanno espresso il loro parere, sono stati freneticamente applauditi e congratulati dai loro settori: il che dovrebbe significare che, quando si tratterà di votare la legge, tutti dovrebbero essere contrari ad essa.

Senonché, io sono un po' scettico in proposito. Due anni di esperienza in quest'aula mi hanno insegnato che le discussioni, le ar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

gomentazioni, anche le più efficaci, sono inevitabilmente destinate a frantumarsi contro il muro della ragione di partito o della ragione politica, e che, spesso, si parla in un modo e si vota in un altro.

Ed allora, convinto come sono che, malgrado le critiche, malgrado gli assenti entusiasti a queste critiche, si finirà per dare un voto completamente opposto a quello che ci si dovrebbe attendere, mi permetto di esprimere il mio pensiero su alcuni punti di questa legge, per confutare alcune asserzioni che si leggono nella relazione e le ragioni addotte a sostegno della legge stessa.

Essa viene definita legge di perequazione tributaria. Io credo che, dopo quanto ha detto l'onorevole Pella, dopo quanto hanno detto altri colleghi del centro e dell'estrema sinistra, non si dovrebbe più insistere nel definirla in simile modo: non legge di perequazione tributaria dovremmo chiamarla, bensì legge tributaria di inasprimento per le categorie del medio e del piccolo ceto economico.

Devo anche far rilevare che lo spirito informatore di questa legge, quale è annunciato dal proponente e dal relatore per la maggioranza non esiste. Si dice: con questa legge si vogliono migliorare i rapporti tra contribuente e fisco; si mira ad instaurare la fiducia tra il contribuente e il fisco, si vuole superare la barriera di diffidenza del contribuente nei confronti del fisco e dello Stato. Invece, onorevoli colleghi, i termini sono completamente opposti. Non è il contribuente diffidente verso il fisco e verso lo Stato; sono il fisco e lo Stato diffidenti verso il contribuente, giacché tutte le disposizioni di questa legge, tutte le sue innovazioni, tutte le formalità che attraverso essa vengono imposte e che varranno ad intralciare il normale andamento e sviluppo delle attività, non fanno altro che denunciare la diffidenza del fisco verso il contribuente, il quale, oltre tutto, non sarà mai sicuro di aver definito i suoi rapporti con il fisco stesso.

Quando, infatti, si sostiene che il concordato, anche dopo che è stato raggiunto, non ha valore, in quanto può essere dal fisco denunciato, e si può procedere a nuovo accertamento, con tutte le conseguenze che esso comporta, non si fa altro che mettere il contribuente in uno stato di perplessità e di continuo allarme.

Si è voluto dare una definizione del concordato e lo si è classificato un atto amministrativo. Si è detto nella relazione che esso non rappresenterebbe se non l'adesione del

contribuente all'accertamento del fisco il quale, quindi, sarebbe sempre nel diritto di denunciarlo, anche perché l'atto amministrativo è revocabile e modificabile. Ma, onorevoli colleghi, non si tiene conto del fatto che con il concordato, come nella transazione, ognuna delle parti cede su qualche punto. È per questo che il contribuente, concordando non dà la sua adesione all'accertamento degli organi fiscali; ma pur non essendo d'accordo, pur non riconoscendo l'esattezza dell'accertamento, per farla finita, per non andare incontro alla lunga procedura delle commissioni, per amore di tranquillità, perviene al concordato, anche se è consapevole, come il più delle volte avviene, che esso non rispecchia le sue effettive possibilità contributive.

E allora, perché concedere la facoltà di denunciare il concordato semplicemente alla pubblica amministrazione e non anche al contribuente? Perché il contribuente quando il fisco non è più d'accordo, non potrebbe far presente di aver ceduto e accettato di pagare oltre le sue possibilità e dovrebbe invece solo e sempre sottostare al volere del fisco?

Tutto questo è molto grave, genera perplessità, accresce la sfiducia e aumenta proprio quella diffidenza che si dice di voler bandire tra il contribuente e il fisco, tra il cittadino e lo Stato. Se, poi, si esaminano le norme che riguardano le società tassabili in base a bilancio, vi accorgete, onorevoli colleghi, che l'incertezza da parte del contribuente si trasforma addirittura in incubo. Infatti, quando si dice che il contribuente deve tenere bene in ordine tutti i libri che sono previsti e prescritti dall'articolo 2214 del codice civile, anche quelli che non vengono specificati (di modo che la specificazione domani, potrebbe essere fatta dal fisco, con una visione unilaterale e con la sua particolare mentalità) tale contribuente viene a trovarsi in una situazione di perenne allarme, specialmente se si rapporti questa disposizione a quella dell'articolo 33 della legge, che prevede le sanzioni per chi è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione ometta di far presente che la società non ha uno dei libri o delle scritture contabili prescritte. Di modo che se il fisco non fosse d'accordo con i dirigenti della società e ritenesse la necessità di altre scritture contabili oltre quelle tenute, il fisco stesso verrebbe a determinare la condizione per l'applicazione delle sanzioni previste dal predetto articolo 33. Conseguentemente, la sfiducia e la diffidenza del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

contribuente si tramuterebbero, come detto, in incubo, in quanto si sarebbe alla mercé del fisco non solamente per la determinazione delle modalità da osservare nella gestione e nella contabilità di una azienda, ma, quel che è veramente grave, anche per la determinazione delle condizioni che si richiedono per l'applicazione di una norma penale e delle sanzioni che essa prevede.

E poi, quale garanzia ha il cittadino contro le intemperanze e contro lo strapotere del fisco? Si dice: gli apprestiamo la garanzia della motivazione che deve caratterizzare l'accertamento analitico. Anche se la motivazione nel corso del giudizio di merito potrà essere integrata e modificata, anche se si stabilisce che, in determinati casi, il fisco non sarebbe tenuto alla motivazione, potendo procedere ad accertamento induttivo, andandosi, così, oltre quello che ora viene praticato, per prassi e insegnamento di dottrina e di giurisprudenza? Si dice ancora, non so se per ironia, oppure per il gusto di prendere in giro la gente: noi apprestiamo al contribuente un altro mezzo per la difesa dei suoi diritti verso il fisco, il giuramento. Cioè il giuramento verrebbe introdotto, così si legge nella relazione, a tutto beneficio del contribuente che in esso avrebbe un altro mezzo per la tutela dei suoi interessi, sostegno ultimo della sua dichiarazione di reddito.

Questo, onorevoli colleghi, è enorme! Il giuramento rappresenta la manifestazione più ingiuriosa della diffidenza dello Stato verso il cittadino. Col giuramento, lo Stato avvilito specialmente il contribuente onesto, il cittadino che sente i suoi doveri. In sostanza, il giuramento significa: tu, contribuente, hai fatto una dichiarazione, i sei attenuto a tutte le norme stabilite da questa legge, ma io non ti credo e ti deferisco il giuramento, col segreto proposito di non crederci, di trovare il modo per regalarti un procedimento penale per falso giuramento e, quindi, di mandarti in galera!

Inoltre, con questo nuovo istituto, chi ci guadagnerà sarà sempre il disonesto, il quale, come è stato già fatto rilevare, rischierà, e poi, alla fine, se del caso, ritratterà.

Onorevoli colleghi, l'atmosfera di perplessità e l'ondata di protesta che si è levata nel paese contro l'istituto del giuramento non trae motivo dal timore di pene restrittive della libertà, ma da ragioni profondamente morali, significando esso la maggiore e più palese manifestazione di sfiducia verso il contribuente. Se tutto questo accadrà per lo spirito informatore dei nuovi istituti che vengono

previsti da questa legge, non si avrà che un solo risultato, quello su cui pongo l'accento e che costituisce un po' il motivo predominante di questo mio breve intervento: il risultato di accrescere la diffidenza del contribuente verso il fisco, del cittadino verso lo Stato!

Ma la diffidenza del contribuente verso il fisco ha ragione di esistere ancor più per il fatto che non si è creduto di procedere, se non prima, almeno parallelamente, alla riforma del contenzioso tributario, così come è stato fatto rilevare da vari oratori che mi hanno preceduto. Si vogliono imporre degli aggravii, si vuol rendere più difficile la vita al cittadino, più esasperante il rapporto fra contribuente e fisco, si vogliono stabilire gravi sanzioni. Fatelo pure, ma dovete dare al cittadino la garanzia necessaria che i suoi diritti siano tutelati e che la sua ragione possa trionfare.

Ciò non avviene, se da un lato c'è un giudice che è anche parte, e dall'altro il solo contribuente, che viene sempre guardato con occhio truce dal fisco-giudice. Le commissioni tributarie non sono al di sopra delle parti, dato che esse sono costituite in maniera da non poter non sentire l'influenza della pubblica amministrazione e, quel che è peggio, della parte politica predominante. Se non sapete questo, onorevoli colleghi della maggioranza, significa che non avete contatto con la realtà. La fiducia del cittadino ed il rispetto delle libertà vacillano senza la garanzia prima della certezza del diritto, e del diritto processuale in special modo, il quale, oltre tutto, deve assicurare che chi giudica sia al di sopra delle parti e non abbia un particolare interesse, all'infuori di quello del trionfo della giustizia. Se non si dà al contribuente la garanzia di avere un giudice al di sopra delle parti, non si fa che elevare sempre più alta la barriera di diffidenza fra il fisco e il contribuente stesso, il quale si sentirà sempre in condizione di palese inferiorità di fronte a quello. Di conseguenza, è inutile inasprire le sanzioni che appariranno tanto più ingiuste, dato lo stato di inferiorità del contribuente di fronte al fisco.

La pena, nella mitezza e nella giustezza, educa soltanto quando è sentita e viene irrogata da un giudice che non è parte. Altrimenti sarà ritenuta sopraffazione.

Nella relazione di maggioranza è scritto che « la diffidenza attualmente esistente fra il cittadino e lo Stato sarebbe anche conseguenza della eredità non del tutto scomparsa del lungo servaggio degli italiani e della mancanza di ogni forma di Stato, e quindi di educazione,

veramente democratica, realizzata per la prima volta nella nostra storia solo alla fine della seconda guerra mondiale ». Io mi permetto di dubitare di una siffatta affermazione. E chi sa quanti italiani, pur fra quelli non « nostalgici » oggi, sono meno fiduciosi di ieri nello Stato ! Il quale, dopo avere diviso con le discriminazioni i cittadini, dopo aver ingenerato nell'animo degli onesti perplessità e sfiducia con le sue leggi che si sono succedute negli ultimi 10 anni, con questa ultima legge li farà diventare tutti diffidenti nei suoi confronti.

Ecco il risultato unico — positivo o negativo, come lo volete definire — che sortirà questa legge. Ed è per questo che i socialcomunisti la difendono e faranno in modo che venga approvata. In loro non è l'ansia di colpire i grossi evasori; in loro è la certezza che salirà la diffidenza del cittadino verso lo Stato. I socialcomunisti sostengono e voteranno questa legge, dopo averla criticata e dopo che sui loro giornali hanno inneggiato al « poujadismo », non solamente perchè, attraverso il fenomeno della traslazione, l'imposta, come giustamente diceva l'onorevole Roberti, si ripercuoterà negativamente sul piccolo e sul medio ceto, che risentiranno dell'inevitabile aumento del costo della vita, aprendosi così ad essi nuovi focolai di velenosa propaganda; non solamente per gli impegni più o meno sotterranei che sono stati denunciati in questa Camera, o per la speranza di apertura a sinistra (magari venisse fatta questa apertura a sinistra ! Molti cittadini aprirebbero gli occhi per l'avvenire, almeno così è sperabile); ma soprattutto perchè essendo certi che sarà uno dei più validi strumenti per far salire al massimo livello la diffidenza dei cittadini verso « questo » Stato, sperano si possa sfociare nella fiducia verso il « loro » Stato.

È questo che volete, signori del Governo e signori della maggioranza ? Noi non ci illudiamo di farvi cambiar parere, di farvi mutare strada con le nostre critiche, perchè, come dicevo iniziando, esse sono inevitabilmente destinate a infrangersi contro il muro della ragione politica e della ragione di partito. Ma ci resterà la consapevolezza di aver adempiuto al nostro dovere di cittadini, di deputati, di italiani. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sciaudone. Ne ha facoltà.

SCIAUDONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, allorché nella passata legislatura venne qui in discussione quella che è ormai la legge 11 gennaio 1951, n. 25, io fui tra i molti deputati che la giudicarono con molta perplessità. E ciò perchè ero convinto tra

l'altro — e lo sono tuttora — che niente sia più nocivo in materia fiscale della instabilità legislativa; così come ero convinto — e del pari lo sono tuttora — che ogni riforma fiscale vada effettuata sempre con massima prudenza e, in ogni caso, soltanto in favorevoli circostanze.

Vero è che la legislazione fiscale è quella che più di ogni altra è in continuo tormento; un po' dappertutto ed in tutti i tempi. Così come è vero che molte riforme in materia fiscale altro intento non hanno se non quello di raggiungere proventi e gettiti sempre maggiori.

Tuttavia, a voler grattare un po' sotto l'apparente pulita scorza di molte riforme fiscali, non si manca mai dallo scovare la solita smania di popolarità che affligge i politici, la solita vaghezza di innovazioni che conducono poi ognora alle stesse conseguenze di riforme più formali che reali e soprattutto, più dannose che utili. In realtà, alle riforme fiscali bene si adatta — e non solo per affinità di materia sibbene per esatta rispondenza dei termini di raffronto — un antico benché oggi negletto precetto sulle imposte, che cioè — a parità di condizioni — come dicono i matematici — una imposta vecchia sia sempre da preferirsi ad un'imposta nuova.

Con ciò, naturalmente, non vogliamo minimamente affermare che lo *statu quo* sia l'ideale; non sarebbe possibile e neppure pensabile; ma non bisogna neppure in questo delicato campo far modifiche che non costituiscano un reale progresso e soprattutto — come accennavo dianzi — non bisogna fare riforme se non in circostanze favorevoli e con molta prudenza.

E favorevoli circostanze non sussistevano nel 1951, come non sussistono oggi. Noi avevamo ed abbiamo ancora un'economia tuttora sconvolta, tuttora disestata dalla guerra, una economia in lenta, in faticosa ripresa e nella quale vanno prendendo prevalenza sempre più vasti e ingenti interventi statali, una economia nella quale ogni giorno di più si afferma l'invadenza di grossi complessi finanziari tendenti al monopolio, e, caratterizzata quindi da una parte dalla concentrazione in poche mani di interi settori della produzione e degli scambi e dall'altra dall'inesorabile declino delle piccole e medie imprese operanti con capitali prevalentemente privati; il tutto complicato e intricato da una influenza sempre più pressante di interessi e anche di capitali non sempre e non del tutto nazionali. E come sfondo a tale panorama, reso incerto e preoccupante dal pauroso crescendo di spese

statali e di impegni finanziari che investono ormai finanche le future generazioni, uffici fiscali la cui attrezzatura, sempre che di attrezzatura possa parlarsi, è ancora quella di cinquant'anni fa. In qualche parte d'Italia vige ancora il vecchio catasto; non v'è parvenza di una anagrafe tributaria, mentre il contenzioso tributario è ancora articolato su commissioni che sono giurisdizionali solo in quanto alle funzioni che esercitano, ma la cui composizione e le cui procedure non danno alcuna garanzia che esse possano sempre attuare una sicura, indipendente azione giurisdizionale.

Avevamo, ed abbiamo, un sistema tributario arruffato, difettoso, in cui è notevolissimo lo squilibrio tra imposte dirette e imposte indirette, con un cumulo di 50 o 60 tributi, con una pluralità di enti impositori ciascuno operante per proprio conto e, molto spesso, l'uno all'insaputa dell'altro.

Avevamo, ed abbiamo tuttora, una legislazione fiscale antiquata, fatta di leggi complicatissime che non sono difficoltose soltanto a interpretarsi, ma sono financo penose a leggersi. In queste circostanze del tutto sfavorevoli, con un siffatto ordinamento e una siffatta attrezzatura tributaria in cui assorbente è la funzione di procacciare comunque e sempre più danaro allo Stato, voi avete promosse e costruite le vostre due riforme fiscali, con la strana pretesa di edificare mastodontici, pesanti edifici su una piattaforma fatta di detriti franosi, di sconnesse e invecchiate impalcature e sulle sabbie mobili di una economia ancora da assestare e consolidare.

E quali potevano essere e potranno essere i risultati se non quelli che noi paventammo già dinnanzi alla vostra prima riforma, quella del 1951? Quali questi risultati se non quelli di aumentare il disordine e il disagio, di demolire affrettatamente senza saper poi convenientemente ricostruire?

Del che non possiamo certo noi meravigliarci, in quanto oppositori della vostra politica, signori del Governo, se è vero, come è vero, che la cattiva finanza è figlia della cattiva politica. Tuttavia avremmo preferito che una volta varata la riforma del 1951 aveste almeno insistito nello sforzo di portare su un piano di reciproca fiducia i rapporti fra il fisco e i contribuenti, che era l'unico elemento positivo e accettabile di quella riforma. E per meglio conseguire tale intento avremmo preferito che voi intanto aveste incominciato con il riformare il contenzioso tributario, secondo le precise prescrizioni della Costituzione e aveste perfezionato le attrezzature

degli uffici fiscali sia centrali sia periferici. E il tempo non v'è certo mancato per farlo.

Invece, come è vostra abitudine, voi, in luogo di dare attuazione a una legge già esistente, avete preferito, anche questa volta, metterci dinanzi a una nuova legge, avete preferito di fare una nuova legge che, come spesso accade, è peggiore della prima. E ciò sotto l'attraente popolare motivo della caccia agli evasori. Ora è bene dire subito che quando si parla di perequazione tributaria noi non possiamo non essere d'accordo sulla importanza di questa esigenza. Ma, voi credete veramente di potere effettuare anche un minimo di perequazione tributaria e di poter scovare e perseguire gli evasori fiscali con questa vostra legge o con i vostri costosissimi opuscoletti o con i vostri variopinti, inutili e finanche ridicoli manifesti innanzi ad uno dei quali il contribuente ha ben motivo di restare perplesso e preoccupato vedendo quante mani si agitano a contendersi la sua stentata, sudata liretta?

Se noi fossimo convinti di ciò, voteremmo senza alcuna perplessità questa legge; ma siamo convinti del contrario, siamo convinti, cioè, che questa legge aggraverà la sperequazione, non solo, ma moltiplicherà le evasioni, con l'aggravante che essa costituisce il ritorno ai più retrivi sistemi di imposizione fiscale, a quella concezione fiscale per cui il contribuente è considerato come un congenito, incallito bugiardo, incapace di dire la verità. Voi instaurerete, in altre parole, attraverso questa legge, attraverso una aumentata severità del fisco (vedi il giuramento, vedi i procedimenti induttivi che costituiscono e costituiranno l'arma normale del fisco italiano) un clima di terrorismo fiscale, un clima di discriminazione che non potrà non produrre le conseguenze più nefaste e di ogni ordine. Voi spingerete gli onesti nelle strettoie delle illegalità, delle violazioni, e non acciufferete i disonesti, i quali sono sempre ben provveduti, sono sempre bene assistiti da consulenti, da protezioni e non incapperanno nelle maglie di questa vostra legge.

Ma chi volete che neghi, del resto, l'effettiva esigenza di una perequazione tributaria nel nostro paese?

Il nostro paese è afflitto dalla più allarmante sperequazione tributaria, dalla più allarmante disuguaglianza di sacrificio nei confronti delle imposizioni, per cui l'imposta è ben lontana dal rappresentare per ciascuno il medesimo valore e quindi il medesimo sacrificio. Non è questione, onorevoli membri del Governo, di far nuove leggi in proposito,

è questione di impegno, di buona volontà, di esempio da parte del Governo. È stato detto, con felice espressione, che il nostro sistema fiscale è ancora fermo al tempo della ricchezza di chi aveva terre e case al sole. Ed è vero, e sono proprio costoro, sui quali maggiormente si accanisce il fisco, il che è molto facile, perché sono proprio essi i contribuenti più archiviati, più catalogati, più schedati. Ma bisogna che il fisco si convinca che non è in questa categoria di contribuenti che vanno cercati gli evasori, gli evasori vanno ricercati altrove. Ma, onorevoli colleghi, la perequazione tributaria non si esaurisce nella caccia agli evasori, la perequazione tributaria pone l'altro problema cui ha accennato con molta autorità poco fa l'onorevole Pella, nel suo brillantissimo intervento, quello cioè delle esenzioni tributarie. Non è un male nuovo neppure questo, le esenzioni tributarie esistono da quando esiste il fisco. In passato, si esentavano assai spesso i più ricchi, i più potenti. L'arcivescovo di Sens rispondeva a Richelieu che l'uso antico era quello per cui il popolo doveva pagare con i suoi beni, la nobiltà con il suo sangue, il clero doveva pagare con le sue preghiere. Oggi invece le esenzioni tributarie riguardano la nuova aristocrazia dei grossi appalti, i grossi potentati dell'alta finanza e come sempre sono favoriti coloro che potrebbero pagare di più. In qualsiasi settore voi guardiate, vi imbatterete oggi addirittura in una fungaia di esenzioni tributarie.

In quello dei lavori pubblici come in quello del lavoro, in quello dell'industria come in quello dell'agricoltura, incontrate esenzioni per le quali si sottraggono miliardi su miliardi all'erario. In ogni tempo — e voi signori del Governo ben conoscete questa procedura — è stato più facile e più comodo accordare una esenzione che non una sovvenzione statale, quando non si è arrivati addirittura ad accordare l'una e l'altra insieme.

Basterebbe quindi la sola abolizione o quanto meno una profonda decurtazione nel campo delle esenzioni tributarie per risolvere in gran parte, se non in tutto, il problema della perequazione tributaria nel nostro paese, e per poter sensibilmente ridurre l'oneroso carico di imposte del contribuente italiano.

Ora noi non pensiamo neppure che si possa parlare di perequazione tributaria se non si recide alla base questo privilegio di cui fin troppo si è abusato. Unica esenzione che deve restare nel nostro ordinamento

fiscale è quella del minimo imponibile, l'esenzione cioè dei redditi minimi. Quanto alle altre, noi ci associamo alle richieste che faceva poc'anzi l'onorevole Pella, di avere un impegno da parte del Governo perché questi favoritismi e questi privilegi finalmente spariscano dal nostro sistema fiscale.

Ricordo di aver letto qualche settimana fa che il ministro delle finanze ad un certo momento, volendo fare un sommario inventario delle esenzioni esistenti, ha finito col fare un volume di quasi quattrocento pagine.

Come vedete, il problema è ben grave e merita l'attenzione della Camera; tuttavia di esenzioni tributarie non si parla affatto in questa legge che pur vuole essere di perequazione tributaria. Il che anche per questo verso non ci rende affatto sicuri della fondatezza dei vostri intenti, e ci conferma di essere nel vero e nel giusto allorché esprimiamo la nostra opposizione più recisa a questa vostra legge e neghiamo ad essa ogni efficacia ed ogni utilità.

Onorevoli colleghi, si è scritto nella relazione di maggioranza che la legge del 1951 completata da questa che è ora al nostro esame avrebbe istaurato un moderno sistema di imposizione fiscale, senza accorgersi, invece che noi stiamo per ritornare di bel nuovo ai più vietati e vessatori sistemi fiscali, in quanto tra l'altro un sistema fiscale che voglia dirsi moderno, che voglia dirsi progredito assolutamente non può prescindere dalla necessità che siano evitati il più possibile i contatti tra gli agenti del fisco e i contribuenti e che siano evitate soprattutto le inutili inquisizioni.

Invece, voi avete finito col riportare in vigore l'istituto del concordato attraverso gli articoli dal 3 al 5, vi siete limitati a cambiargli nome e ad attribuirgli quello invero irridente di adesione del contribuente, senza che per altro esso abbia cambiato natura, abbia mutato crudezza. Né bastano le argomentazioni dell'onorevole relatore per la maggioranza a ridare maggiore lustro a questo istituto. Anzi le sue argomentazioni mi danno tutta l'impressione di voler aggiungere nei riguardi del contribuente la beffa al danno. Non solo cioè voi date vigore al concordato, ma voi finite col creare anche attraverso il concordato stesso uno stato di netta disuguaglianza, tra fisco e contribuente attraverso il termine assegnato per l'annullamento del concordato, termine che è di tre anni per il fisco e di appena trenta giorni per il contribuente, il che naturalmente non solo mette in disagio il contribuente

ma lo pone in uno stato di continua minaccia e di permanente conflitto con il fisco e, per esso, con lo Stato. Questa è la linea di disuguaglianza che voi istituite del resto attraverso le procedure che accompagnano l'istituto del giuramento, che diventa assurdamente vincolante per il contribuente e non lo diventa proprio per l'organo che lo deferisce. Ed è questo orientamento, collegato alla composizione attuale delle commissioni tributarie, che ci preoccupa veramente per il clima di sospetto, di rappresaglia e di persecuzione che instaurerà nel paese e nel quale gli onesti saranno tenuti ad una continua dimostrazione della propria onestà, mentre i disonesti non si preoccuperanno neppure delle vostre minacce, né incapperanno nella rete delle vostre procedure, rotti come sono alla tecnica della evasione.

Quanto alle norme da voi apprestate per l'accertamento analitico delle imposte dovute dalle società e dagli enti tassabili in base al bilancio, è una esigenza questa che andava affrontata. Ma anche a questo riguardo è a temere — come altri hanno già rilevato — che finiranno con l'essere colpite le piccole e le medie società mentre resteranno del tutto indenni le grandi società; per cui perverrete allo strano risultato che aumenterete i registri, gli schedari, le segnalazioni nei vostri uffici fiscali, e mentre le vostre rigonfie cartelle e i vostri straboccanti archivi si ricopriranno di polvere le grosse e le grossissime società continueranno a pagare le imposte solo quanto ad esse farà comodo, e per giunta troveranno nel fisco un complice molto utile, prezioso addirittura poiché esso, perseguendo le piccole società, libererà le grandi da ogni molesta concorrenza.

Con questa legge non conseguirete certamente le finalità che vi prefiggete; con questa legge, annullando ormai ogni possibilità di comprensione, di distensione e di fiducia fra fisco e contribuente non farete che aumentare il disagio ed il disordine fiscale nel nostro paese.

Noi di questa parte auspichiamo veramente che la perequazione tributaria non costituisca ancora a lungo solo un bel titolo da porre a frontespizio delle leggi, ma diventi presto una concreta realtà nel nostro paese, perché sentiamo questa esigenza; ma siamo convinti che, per raggiungerla, occorre creare delle premesse indispensabili, occorre perfezionare il nostro contenzioso fiscale; ridurre coraggiosamente le aliquote, dare al contribuente la certezza sul quanto egli deve pagare, attraverso una semplificazione ed un coordi-

namento delle leggi fiscali; e soprattutto occorre dare al contribuente non la fiducia sul fisco soltanto ma nello Stato, attraverso una politica che veramente tale fiducia sappia ispirare e sappia meritare. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la XI Commissione permanente (Lavoro), nella seduta odierna, ha deliberato di chiedere che il disegno di legge: «Proroga dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori» (1395), ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione per una inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, composta di quindici deputati e quindici senatori, deliberata dai due rami del Parlamento su proposta dei deputati Buttè e Calvi, gli onorevoli deputati: Buttè, Caprara, Caroleo, Colitto, Del Vescovo, Gennai Tonnetti Erisia, Lizzadri, Lombardi Riccardo, Novella, Rapelli, Roberti, Sangalli, Scalla, Simonini e Venegoni.

Quale presidente della Commissione, d'accordo con il Presidente del Senato, è stato scelto, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, l'onorevole deputato Rubinacci.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

«La sottoscritta chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per sapere se, in conformità al voto espresso dal Senato, all'unanimità, nella seduta del 24 marzo 1953, con il quale si impegnava il Governo a risolvere l'annoso problema delle pensioni di guerra nell'esercizio finanziario 1954-55, e in relazione alle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

reiterate istanze presentate dai mutilati e invalidi di tutte le categorie, non intendano, senza ulteriori indugi, assolvere all'impegno d'onore di migliorare il trattamento economico di quei benemeriti, rivalutando e perequando le pensioni di guerra.

(1913) « BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere gli intendimenti del Governo in merito alla sempre più crescente agitazione dei mutilati e invalidi di guerra per la rivalutazione delle loro pensioni, conformemente agli impegni assunti dal Governo sin dal 1953.

(1914) « GHISLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere:

a) quali sono le disposizioni regolamentari, gli apparecchi tecnici ed i risultati pratici concernenti gli avvisi di sorpasso per autoveicoli adottati recentemente in Francia;

b) se non creda sia ormai assolutamente necessaria ed improrogabile, in relazione alla crescente diffusione degli autoveicoli, aumentata notevolmente dai nuovi tipi utilitari, ed alle condizioni della rete stradale nazionale, non modificabili con la tempestività che sarebbe richiesta dalle esigenze della circolazione, l'emanazione delle norme previste dall'articolo 61 del vigente codice stradale le quali, dopo i lunghi anni trascorsi e gli sviluppi della circolazione moltiplicatisi nel frattempo, non devono essere tenute oltre in sospenso, sia per la sempre più doverosa difesa della sicurezza pubblica, sia per le responsabilità che derivano agli organi competenti per l'attuale stato di cose.

(1915) « BRUSASCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se intenda regolamentare e comunque subordinare a severissime e precise formalità l'atto di acquisto di armi da fuoco fatto da cittadini presso i privati armaioli, onde sia posto un freno alla troppa facilità con cui chiunque indiscriminatamente può venire in possesso legale di un'arma.

« L'interrogazione nasce dal turbamento della opinione pubblica per i fatti di sangue che sempre più numerosi si verificano, specie tra la gioventù, come è dimostrato dalla recente raccapricciante strage compiuta da

uno studente torinese, e di cui anche si sono occupati i giornali del Nord.

(1916) « BIMA, STELLA, GRAZIOSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga necessario e doveroso recarsi a Napoli per esaminare con tutte le categorie interessate ai traffici portuali (organizzazioni, sindacati, enti, aziende) la grave situazione determinatasi in seguito alla decisione di sottrarre al porto di Napoli i transatlantici *Saturnia* e *Vulcania*.

(1917) « MAGLIETTA, CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se non creda opportuno concedere le stesse facilitazioni di viaggio, fin'ora concesse per le elezioni politiche, agli elettori che hanno il diritto e il dovere di partecipare alle elezioni regionali in Sicilia e si trovano per ragioni di lavoro o di impiego fuori della Sicilia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13122) « BASILE GUIDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della marina mercantile, per conoscere con quale procedimento è stata resa possibile la promozione dal grado VII al grado VI del ruolo ispettivo (gruppo B) del Ministero della marina mercantile del ragioniere Thau Manlio, quando mancava il prescritto posto in organico ed il ragioniere Thau si trovava nella posizione di soprannumero (prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1954, n. 560), dalla quale poteva essere riassorbito soltanto con promozione al grado superiore (ma per questo mancava il posto) o per collocamento a riposo. Né poteva valere l'aggiunta alla dizione originale del decreto: « Pur rimanendo nella posizione di soprannumero », aggiunta che la Corte dei conti ha accettato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13123) « SELVAGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, sullo stato della pratica della pensione spettante a Lentini Antonino fu Carmelo, residente in Agrigento, padre dell'agente di pubblica sicurezza Carmelo, ucciso in conflitto il 2 luglio 1949 a Portella della Paglia (Palermo) durante la campagna di repressione del banditismo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

« L'interessato è inabile al lavoro ed il figlio caduto nell'adempimento del dovere era l'unico sostegno della famiglia.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13124) « FIORENTINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi del ritardo dell'approvazione del regolamento alla legge 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili.

« L'articolo 7 di detta legge prescrive che il regolamento doveva essere approvato entro il sesto mese dell'entrata in vigore della legge stessa.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(13125) « LA SPADA, VIOLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sulla inverosimile motivazione con la quale il questore di Macerata ha rifiutato il passaporto per un viaggio turistico all'operaio Antonio Galieni di Portorecanati (che lo aveva richiesto per i paesi dell'Europa occidentale). Tale motivazione è: « non dispone di mezzi finanziari adeguati per il soggiorno all'estero !!! ».

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(13126) « MANIERA, CAPALOZZA, MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per sapere quando saranno emanate le disposizioni relative alla applicazione dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13127) « CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla liquidazione della pensione di guerra spettante a Pizzuto Angiolina fu Vincenzo, da Campolieto (Campobasso), quale vedova di Di Nardo Angelo fu Giovanni, morto per causa di guerra in detto comune nel novembre 1947.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13128) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quale provvedimento intenda adottare per superare il diverso trattamento che i recenti provvedimenti governativi in materia di assegni integrativi di dipendenti statali hanno creato nei confronti del personale in pensione. In particolare mi riferisco al personale pensionato con due o più figli a carico, al quale è stato concesso un assegno integrativo che non copre l'assegno personale di cui godeva precedentemente e che in conseguenza ha posto i predetti pensionati in condizioni di essere debitori dello Stato all'atto della liquidazione degli arretrati.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13129) « SELVAGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga giusto elevare, ai fini della concessione delle quote complementari di caro-vita, l'attuale importo di lire 9.000 a lire 15.000, ai dipendenti statali « orfani di guerra » aventi a carico la madre « vedova di guerra ». E ciò coerentemente a quanto fatto in precedenza ogni qualvolta si sono verificati aumenti sulle pensioni indirette di guerra, oltre che in conseguenza del continuo aumento del costo della vita, e in conseguenza che l'avvenuto aumento delle pensioni da lire 9.000 a lire 10.400 non copre certo la perdita dell'assegno complementare di caro-vita per la mamma a carico, cessato con il 1° gennaio 1955, e l'esclusione dall'assistenza E.N.P.A.S.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13130) « SELVAGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se — dopo i rilievi mossi dalla Corte dei conti ed il rifiuto opposto alla registrazione del decreto con cui veniva fissata la graduatoria dei vincitori del concorso a 57 posti di commissario di leva — non intenda dare tassative disposizioni affinché la commissione, nel compilare la nuova graduatoria, tenga nel dovuto conto quanto il supremo organo di controllo rilevò a proposito delle gravi omissioni nella valutazione del servizio prestato da diversi ufficiali in tale funzione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13131) « BIMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere lo stato attuale della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico in Lusciano (Caserta) e gli ulteriori eventuali adempimenti necessari per la sua definizione.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13132) « CAPRARA, NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali norme vengono osservate per la concessione degli anticipi ai commissari agli esami di concorso a cattedre di scuole secondarie. Chiede altresì se il ministro non sia d'accordo che tali concessioni debbano essere almeno pari alle esigenze di chi vive fuori dalla sua sede e dalla sua casa per compiere, a Roma, un dovere così importante per la scuola e la cultura.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13133) « LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere il sollecito inizio dei lavori di sistemazione delle vie Macedonia (allacciamento con la strada Colucci); T. Acerbo; Luscianello e Medico in Lusciano (Caserta).

« Gli interroganti fanno presente che le relative istanze per ottenere il contributo statale furono inoltrate dall'amministrazione comunale nel 1953.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13134) « CAPRARA, NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Montelongo (Campobasso) di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa occorrente per la costruzione del secondo e terzo lotto dell'edificio scolastico.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13135) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non intenda promuovere urgentemente una azione in difesa della piccola proprietà contadina e dei coltivatori diretti di Crodo (Novara), i cui terreni agricoli sono minacciati di esproprio da parte della società per azioni Terme di Crodo.

« Si fa presente che non può essere invocato il beneficio del pubblico interesse, in quanto la fonte « Lisiel » a cui si riferisce la società Terme di Crodo sgorga a 500 metri di altezza sul mare ed è già da tempo completamente utilizzata, mentre i terreni agrari su cui la società vorrebbe ampliarsi superano talora i 700 metri ed appartengono a circa 150 piccoli proprietari coltivatori diretti, per i quali il Governo ha appunto promulgato la legge sulla piccola proprietà contadina e la legge per la difesa della montagna.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13136) « GRAZIOSI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se intende completare l'allacciamento telefonico delle borgate di Palermo: Chiavelli, Santa Maria di Gesù, San Martino delle Scale, Resuttana Colli, Rocca (sotto Monreale) in applicazione alla legge n. 2529 e della frazione FIRRARELLO di Petralia Soprana.

(La interrogante chiede la risposta scritta).

(13137) « BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se e quando, in applicazione della legge 9 dicembre 1954, n. 1123, sarà impiantato un posto telefonico pubblico nella frazione Pantaniello del comune di Sessano (Campobasso).

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13138) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non intenda negare la concessione di ampliamento recentemente richiesta dalla società per azioni Terme di Crodo per lo sfruttamento della sorgente « Lisiel » nel comune di Crodo (Novara).

« A parte il fatto che non può essere invocato il beneficio di interesse pubblico per gli eventuali espropri, in quanto la fonte « Lisiel » è già completamente utilizzata, l'interrogante si richiama alla politica del Governo tesa ad incrementare la piccola proprietà contadina e a difendere la montagna, contro cui la concessione dell'ampliamento richiesta dalla società per azioni Terme di Crodo contrasterebbe gravemente, danneggiando circa 150 piccoli coltivatori montani.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13139) « GRAZIOSI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che nel cantiere scuola n. 015933/d gestito dalle A.C.L.I., nel comune di Taormina (Messina), non sono stati corrisposti la paga relativa a 15 giornate lavorative ai 35 operai che ad esso cantiere venivano avviati, né il premio di cantiere;

se non ritenga di intervenire, con quell'urgenza che il caso esige, per conoscerne i motivi e i provvedimenti che intenda adottare.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13140)

« ANDÒ, GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se è informato — e, nel caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare — che al rione Japigia, in Bari, sono già pronti da più tempo 39 alloggi destinati ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

« L'interrogante è informato che la graduatoria definitiva di assegnazione venne pubblicata fin dal mese di gennaio 1955, mentre la effettiva consegna degli appartamenti agli aventi diritto non è ancora avvenuta.

« I 39 capi famiglia interessati lamentano il ritardo della consegna, nonostante diverse sollecitazioni; mentre alcuni tra gli assegnatari hanno la famiglia lontana e attendono da anni l'alloggio per poterla chiamare nella sede di servizio e riunirsi ad essa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13141)

« DE CAPUA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli uffici periferici della provincia di Caserta stanno intensificando l'azione di vigilanza e di denuncia nei riguardi dei calzaturieri della zona di Aversa dove, le prime ispezioni lo hanno dimostrato, è consuetudine violare le leggi sul lavoro e sulle assicurazioni sociali;

per conoscere se gli uffici del lavoro sono intervenuti a far modificare l'atteggiamento padronale che tenta di scaricare l'imposto pagamento degli oneri sulle spalle dei dipendenti, riducendo il cosiddetto cottimo ad un livello che non può essere definito giusto salario a norma della Costituzione e delle leggi vigenti;

per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare l'aggravarsi delle

agitazioni dei lavoratori giustificate dall'atteggiamento padronale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13142)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti urgenti, in vista dell'importanza dell'opera, intenda adottare per promuovere l'esecuzione dei lavori di prolungamento di via Costanzo in Lusciano (Caserta) e del suo allacciamento con la strada provinciale 7-bis Villa Literno-Qualiano.

« Gli interroganti fanno presente che la relativa pratica trovasi presso la sezione viabilità della Cassa del Mezzogiorno fin dal luglio 1953.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(13143)

« CAPRARA, NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Sessano (Campobasso) che siano costruite fontane pubbliche nelle frazioni di Collepestieri, Cappellitti e Pescole, che, ove tale domanda non fosse accolta, sarebbero costretti a bere acqua di fiume non potabile pur dopo la costruzione dell'Acquedotto molisano.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13144)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non ritenga opportuno disporre affinché venga redatto il progetto del primo tronco della strada Campo-Scadà-Musalà e precisamente del tratto Campo Calabro-Scadà, per cui è stata già stanziata dalla Cassa del Mezzogiorno la somma di lire 10 milioni.

« L'interrogante rende noto che di tale finanziamento veniva già data comunicazione alla amministrazione di Campo Calabro, alla prefettura ed alla amministrazione provinciale di Reggio Calabria. A quest'ultima la direzione della Cassa impartiva pure disposizione di redigere il progetto sopra citato. A tutt'oggi, l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria non ha provveduto alla redazione del progetto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(13145)

« COLITTO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se è vero che il Banco di Napoli sta costruendo a favore dei salesiani un istituto a via Capodichino a Napoli, impiegando danaro pubblico per scopi privati;

per conoscere se si ritiene giusto che il Banco di Napoli faccia quanto sopra quando la scuola pubblica, soprattutto quella tecnico-professionale, è a Napoli in condizioni di enorme disagio.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13146) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e del tesoro, per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione dell'I.N.A., si ostini a costringere i propri dipendenti a lunghi costosi procedimenti giudiziari, come nel caso di circa 300 lavoratori che reclamano il pagamento delle ore di lavoro straordinario, secondo le vigenti norme di legge. Ugualmente dicasi per numerosi anziani ex dipendenti, già in quiescenza che, per la mancata applicazione delle norme contrattuali, hanno dovuto citare in giudizio l'amministrazione dell'I.N.A., nonostante che lo stesso servizio legale dell'I.N.A., preventivamente interpellato, avesse espresso parere favorevole alla tesi sostenuta dai ricorrenti. Tale assurdo comportamento, oltre a mettere in evidenza la grave violazione sistematica delle tassative disposizioni di legge vigenti, contrasta con le funzioni che dovrebbero svolgere gli amministratori degli enti di Stato, rivelando per contro una politica antisociale e pregiudizievole anche sotto il profilo economico, date le ingenti spese legali cui viene soggetto l'ente di Stato perché costantemente perdente in giudizio ed in seguito al numero considerevole di liberi professionisti impegnati e che sovente hanno nomi di vasta risonanza o comunque legati a parentele politiche. Si chiede pertanto che venga accertato il numero dei giudizi pendenti riguardanti il personale appartenente all'amministrazione e quali direttive intenda dare il ministro del lavoro al fine di ovviare a tale deplorabile comportamento, in evidente dissenso con la vantata politica del Governo, e che assoggetta modesti lavoratori a sacrifici tutt'altro che indifferenti, essendo, tra l'altro, normativo da parte dell'amministrazione il ricorso fino al giudizio di terzo grado, apparendo in tale modo evidente la volontà della stessa amministrazione di tentare ogni mezzo dilatorio, o meglio an-

che di fare assegnamento persino sul decesso dei ricorrenti, trattandosi di lavoratori anziani, tenendo conto infine che taluni dei ricorrenti, come ad esempio i signori Billi e Argento, vittoriosi in giudizio, hanno dovuto ricorrere ad atti esecutivi contro l'I.N.A. (pignoramento) per ottenere finalmente l'esecuzione di quanto spettante in base all'esito delle stesse decisioni inappellabili da parte della magistratura con grave nocumento anche del prestigio dell'ente di Stato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13147) « DI BELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché la Cassa depositi e prestiti possa provvedere, con la tempestività necessaria, a concedere il mutuo di lire 20.400.000 richiesto dal comune di Resina (Napoli), in base ad analoga decisione della Commissione centrale della finanza locale, per integrazione del disavanzo economico del bilancio 1953.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13148) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere — a seguito della improvvisa chiusura del cantiere-scuola di Albanella (Salerno) — dal primo se non ritiene necessario ed urgente dare disposizioni per l'immediata riapertura di detto cantiere e dal secondo quali provvedimenti intende adottare contro i funzionari del Genio civile di Salerno che o hanno commesso un errore, approvando il progetto in base al quale già si stavano da ben trentanove giornate eseguendo i lavori, o si sono prestati ad una bassa manovra politica, ritenendo necessario apportare modifiche al progetto stesso.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(13149) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere i motivi che hanno determinato la decisione della Direzione generale dei monopoli di Stato di affidare a privati la gestione del cinetatro « Due Palme » oggi gestito dal C.R.A.L. dipendenti monopoli di Stato di Cagliari;

per sapere se è a conoscenza del fatto che, mentre la gestione del C.R.A.L., pur mantenendo bassissimo, e quindi accessibile ai ceti meno abbienti, il costo del biglietto di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

ingresso, realizzava un utile che contribuiva a sostenere l'opera di assistenza ai dipendenti del monopolio, la gestione di privati avrebbe come inevitabile conseguenza quella di impedire ad un organismo democratico di svolgere la triplice benefica funzione di calmerare i prezzi d'ingresso ai cinema, di consentire ai lavoratori meno abbienti l'accesso a uno dei cinema cittadini e di contribuire a realizzare una vasta opera di assistenza;

per sapere infine se non ritenga opportuno intervenire per rendere nulla una decisione che tende esclusivamente a favorire privati imprenditori e per garantire che il C.R.A.L. monopoli di Cagliari continui a gestire il cineteatro « Due Palme ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(13150) « PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se egli sia a conoscenza del fatto che il questore di Bologna attenda sistematicamente al diritto dei partiti, delle associazioni e dei parlamentari di sinistra di poter « liberamente manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione », giusta l'articolo 21 della Costituzione;

inoltre, « di riunirsi pacificamente e senza armi in luogo pubblico », come stabilisce l'articolo 17 della Costituzione;

infine, per sapere (tenuto conto del profondo, diffuso e legittimo sdegno dell'enorme maggioranza dei cittadini di Bologna e provincia) quali provvedimenti egli intenda prendere per indurre il predetto funzionario al responsabile e doveroso rispetto e alla tutela dei diritti del cittadino, come garantisce la Costituzione repubblicana.

310) « BOTTONELLI, MARABINI, TAROZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se egli conosca gli innumerevoli arbitri commessi nella provincia di Bologna nel campo del collocamento;

e per sapere altresì quali provvedimenti intenda prendere per far cessare questo stato di fatto intollerabile e ristabilire la legalità.

(311) « MARABINI, TAROZZI, BOTTONELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere che cosa intenda fare per tutelare la cooperazione nella provincia di Bologna

contro i sistematici atti di rappresaglia di cui è fatta oggetto e, in particolare, nei confronti della Cooperativa albergo, mensa e turismo, i cui soci hanno eletto il loro nuovo consiglio di amministrazione con assemblea regolarmente indetta dal commissario governativo professor Dramis; assemblea svoltasi a norma di legge e in piena osservanza delle norme statutarie fissate per la cooperazione.

« Tenuto conto, poi, dei giudizi favorevoli espressi in sede ispettiva nei confronti della C.A.M.S.T., si chiede quando si intenda far cessare il regime commissariale nuovamente imposto nella persona dell'avvocato Brianzi.
(312) « TAROZZI, MARABINI, BOTTONELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

LEONE ed altri: Collocamento in ruolo di personale medico ospedaliero che abbia espletato funzioni direttive (1513).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, *per la maggioranza;* Angioy, *di minoranza.*

3. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*

4. — *Discussione dei disegni di legge.*

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino (1012) — *Relatore:* Sedati;

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154):

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-1951) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328).

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041)

— *Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Assennato, *di minoranza*;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori*: Sangalli, *per la maggioranza*; Gomez D'Ayala, *di minoranza*;

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (903) — *Relatore*: Diecidue.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore*: Segni;

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca (*Urgenza*) (805) — *Relatori*: Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

IL DIRETTORE *È* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI